

COMUNE DI CASTELDELICI

TITOLO 01

PRINCIPI GENERALI E PROGRAMMATICI

ART. 01

COMUNE DI CASTELDELICI

01. IL COMUNE DI CASTELDELICI E' ENTE AUTONOMO NELL' AMBITO DEI PRINCIPI FISSATI DALLE LEGGI GENERALI DELLA REPUBBLICA E DAL PRESENTE STATUTO. ESERCITA FUNZIONI PROPRIE E LE FUNZIONI ATTRIBUITE O DELEGATE DALLE LEGGI STATALI E REGIONALI.

ART. 02

TERRITORIO, GONFALONE E STEMMA

01. IL COMUNE DI CASTELDELICI E' COSTITUITO DALLE COMUNITA' DELLE POPOLAZIONI E DAI TERRITORI DELLE FRAZIONI DI FRAGHETO, SENATELLO, CASTELDELICI.
02. CAPOLUOGO E SEDE DEGLI ORGANI COMUNALI SONO SITI A CASTELDELICI.
03. IL COMUNE DI CASTELDELICI HA UN PROPRIO GONFALONE E UN PROPRIO STEMMA, ADOTTATI CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE.
04. IL REGOLAMENTO DISCIPLINA L'USO DEL GONFALONE E DELLO STEMMA, NONCHE' I CASI DI CONCESSIONE IN USO DELLO STEMMA AD ENTI OD ASSOCIAZIONI, OPERANTI NEL TERRITORIO COMUNALE E LE RELATIVE MODALITA'.

ART. 03

FINALITA'

01. IL COMUNE DI CASTELDELICI RAPPRESENTA E CURA UNITARIAMENTE GLI INTERESSI DELLA PROPRIA COMUNITA', NE PROMUOVE LO SVILUPPO ED IL PROGRESSO CIVILE, SOCIALE ED ECONOMICO E GARANTISCE LA PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI SINGOLI ED ASSOCIATI, ALLE SCELTE POLITICHE DELLA COMUNITA'.
02. IL COMUNE DI CASTELDELICI FONDA LA PROPRIA AZIONE SUI PRINCIPI DI UGUAGLIANZA E DI EQUITA' INDICATI DALLA COSTITUZIONE E DALLA CARTA EUROPEA DELL' AUTONOMIA LOCALE E CONCORRE A RIMUOVERE GLI OSTACOLI ECONOMICI E SOCIALI E NE LIMITANO LA REALIZZAZIONE ANCHE FAVORENDO L'INTEGRAZIONE E LA CONVIVENZA DELLE DIVERSE ETNIE.
03. IL COMUNE DI CASTELDELICI FAVORISCE L'ESERCIZIO IN COOPERAZIONE CON I COMUNI VICINI, PRIORITARIAMENTE ATTRAVERSO LA COMUNITA' MONTANA, DELLE PROPRIE FUNZIONI E DEI SERVIZI DI COMPETENZA AL FINE DI RAGGIUNGERE UNA MAGGIORE EFFICIENZA ED UTILITA' SOCIALE DEGLI STESSI.
04. IL COMUNE DI CASTELDELICI FAVORISCE LA PROMOZIONE DI FORME DI UNIONE CON I COMUNI CONTERMINI, APPARTENENTI ALLA STESSA PROVINCIA, PER ESERCITARE CONGIUNTAMENTE FUNZIONI E SERVIZI PROPRI AI SENSI DELL' ARTT. 29 COMMA 02 DELLA LEGGE 142/1990 .
05. IL COMUNE DI CASTELDELICI SOSTIENE LA REALIZZAZIONE DI UN SISTEMA GLOBALE ED INTEGRATO DI SICUREZZA SOCIALE E DI TUTELA ATTIVA DELLE PERSONE, IN GRADO DI AFFRONTARE SITUAZIONI DI DISAGIO SOCIALE E PERSONALE, ANCHE CON IL COINVOLGIMENTO DELLE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO.
06. L'ORGANIZZAZIONE DI TALI STRUTTURE E' DIRETTA A REALIZZARE

L'EFFICIENZA DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI E SI BASA SU CRITERI CHE INDIVIDUANO LA RESPONSABILITA' DEGLI ORGANI E DEL PERSONALE, ATTUANDO IL PRINCIPIO DELLA SEPARAZIONE DEI RUOLI POLITICI DA QUELLI AMMINISTRATIVI.

07. IL COMUNE RICONOSCE L'ESISTENZA DI AFFINITA' STORICHE, CULTURALI ED AMBIENTALI TRA I COMUNI DELLA VALMARECCHIA E SI ADOPERA PER IL PERSEGUIMENTO DI OBIETTIVI COMUNI.

ART. 04

TUTELA DELLA SALUTE

01. IL COMUNE DI CASTELDELICI CONCORRE A GARANTIRE, NELL'AMBITO DELLE SUE COMPETENZE, IL DIRITTO ALLA SALUTE; ATTUA IDONEI STRUMENTI PER RENDERLO EFFETTIVO, CON PARTICOLARE RIGUARDO ALLA TUTELA DELLA SALUBRITA' E DELLA SICUREZZA DELL'AMBIENTE E DEL POSTO DI LAVORO, ALLA TUTELA DELLA MATERNITA' E DELLA PRIMA INFANZIA.

02. OPERA PER L'ATTUAZIONE DI UN EFFICIENTE SERVIZIO DI ASSISTENZA SOCIALE CON SPECIALE RIFERIMENTO AGLI ANZIANI, AI MINORI, AGLI INABILI ED INVALIDI.

03. IL COMUNE DI CASTELDELICI RICHIAMANDOSI ALLA CONVENZIONE DEI DIRITTI DEI MINORI RICONOSCE I BAMBINI COME PROPRI CITTADINI A PIENO TITOLO E SI ADOPERA A FARLI PARTECIPARE ALLA VITA DELLA COMUNITA' CONSULTANDOLI IN RELAZIONE ALLE SCELTE CHE LI RIGUARDANO RICERCANDO FORME SPECIFICHE CHE CONSENTANO LORO IL PIENO ESERCIZIO DELLA CITTADINANZA.

ART. 05

TUTELA DEL PATRIMONIO NATURALE, STORICO E ARTISTICO

01. IL COMUNE DI CASTELDELICI ADOTTA LE MISURE NECESSARIE A CONSERVARE E DIFENDERE L'AMBIENTE, ATTUANDO PIANI PER LA DIFESA DEL SUOLO E PER ELIMINARE LE CAUSE DI INQUINAMENTO ATMOSFERICO, ACUSTICO E DELLE ACQUE.

02. TUTELA IL PATRIMONIO STORICO, ARTISTICO E ARCHEOLOGICO, GARANTENDONE IL GODIMENTO DA PARTE DELLA COLLETTIVITA'.

ART. 06

PROMOZIONE DEI BENI CULTURALI, DELLO SPORT E DEL TEMPO LIBERO

01. IL COMUNE DI CASTELDELICI PROMUOVE LO SVILUPPO DEL PATRIMONIO CULTURALE, ANCHE NELLE SUE ESPRESSIONI DI LINGUA, DI COSTUME E DI TRADIZIONI LOCALI.

02. PER LA SUA EFFICACE AZIONE EDUCATIVA, FORMATIVA E DIFESA DELLA SALUTE L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE RICONOSCE IL FENOMENO SOCIALE E DI PROGRESSO UMANO DELLO SPORT, E NE FAVORISCE PERTANTO LA PROMOZIONE E L'ESERCIZIO ATTRAVERSO LA REALIZZAZIONE DELLE NECESSARIE STRUTTURE ANCHE SOSTENENDO L'ASSOCIAZIONISMO SPORTIVO DILETTANTISTICO.

03. INCORAGGIA E FAVORISCE IL TURISMO SOCIALE E GIOVANILE. PER IL RAGGIUNGIMENTO DI TALI FINALITA' IL COMUNE DI CASTELDELICI FAVORISCE L'ISTITUZIONE DI ENTI, ORGANISMI, ED ASSOCIAZIONI CULTURALI,

RICREATIVE E SPORTIVE, PROMUOVE LA CREAZIONE DI IDONEE STRUTTURE, SERVIZI ED IMPIANTI E NE ASSICURA L'ACCESSO AGLI ENTI, ORGANISMI ED ASSOCIAZIONI, AI SENSI DELL' ARTT. 07 , 05 COMMA, DELLA LEGGE 08.06.1990 N. 142 .

04. I MODI DI UTILIZZO DELLE STRUTTURE, DEI SERVIZI ED IMPIANTI, SARANNO DISCIPLINATI DA APPOSITO REGOLAMENTO, CHE DOVRA' ALTRESI' PREVEDERE IL CONCORSO DEGLI ENTI, ORGANISMI ED ASSOCIAZIONI ALLE SOLE SPESE DI GESTIONE, SALVO CHE NON SIA PREVISTA LA GRATUITA' PER PARTICOLARI FINALITA' DI CARATTERE SOCIALE, PERSEGUITE DAGLI ENTI.

ART. 07

ASSETTO ED UTILIZZO DEL TERRITORIO

01. IL COMUNE DI CASTELDELICI PROMUOVE ED ATTUA UN ORGANICO ASSETTO DEL TERRITORIO, NEL QUADRO DI UN PROGRAMMATO SVILUPPO DEGLI INSEDIAMENTI UMANI, DELLE INFRASTRUTTURE SOCIALI E DEGLI IMPIANTI INDUSTRIALI, TURISTICI E COMMERCIALI.

02. REALIZZA PIANI DI SVILUPPO DELL'EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA, AL FINE DI ASSICURARE IL DIRITTO ALL'ABITAZIONE.

03. PREDISPONE LA REALIZZAZIONE DI OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA E SECONDARIA, SECONDO LE ESIGENZE E LE PRIORITA' DEFINITE DAI PIANI PLURIENNALI DI ATTUAZIONE.

04. ATTUA UN SISTEMA COORDINATO DI TRAFFICO E DI CIRCOLAZIONE ADEGUATO AI FABBISOGNI DI MOBILITA' DELLA POPOLAZIONE RESIDENTE E FLUTTUANTE, CON PARTICOLARE RIGUARDO ALLE ESIGENZE LAVORATIVE, SCOLASTICHE E TURISTICHE.

05. PREDISPONE IDONEI STRUMENTI DI PRONTO INTERVENTO DA PRESTARE AL VERIFICARSI DI PUBBLICHE CALAMITA'.

06. FAVORISCE L'ATTIVA PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI ED ASSOCIAZIONE ALLA GESTIONE DEI PARCHI, RISERVE ED AREE PROTETTE INTERESSANTI IL PROPRIO TERRITORIO.

07. PROMUOVE LA RAZIONALE UTILIZZAZIONE DEI TERRENI DI PROPRIETA' E IN PARTICOLAR MODO DEI BOSCHI E DEI PASCOLI EMANANDO APPOSITI REGOLAMENTI.

08. IL SINDACO ESERCITA IL CONTROLLO E LA VIGILANZA URBANISTICA ED EDILIZIA E NE SANZIONA LE VIOLAZIONI, CON GLI STRUMENTI PREDISPOSTI DALLE LEGGI STATALI E REGIONALI.

ART. 08

SVILUPPO ECONOMICO

01. IL COMUNE DI CASTELDELICI COORDINA LE ATTIVITA' COMMERCIALI E FAVORISCE L'ORGANIZZAZIONE RAZIONALE DELL'APPARATO DISTRIBUTIVO, AL FINE DI GARANTIRE LA MIGLIORE FUNZIONALITA' E PRODUTTIVITA' DEL SERVIZIO DA RENDERE AL CONSUMATORE.

02. TUTELA E PROMUOVE LO SVILUPPO DELL'ARTIGIANATO, CON PARTICOLARE RIGUARDO A QUELLO ARTISTICO; ADOTTA INIZIATIVE ATTE A STIMOLARNE L'ATTIVITA' E NE FAVORISCE L'ASSOCIAZIONISMO, AL FINE DI CONSENTIRE UNA PIU' VASTA COLLOCAZIONE DEI PRODOTTI ED UNA PIU' EQUA REMUNERAZIONE DEL LAVORO.

03. SVILUPPA LE ATTIVITA' TURISTICHE, PROMUOVENDO IL RINNOVAMENTO E

L'ORDINATA ESPANSIONE DELLE ATTREZZATURE E DEI SERVIZI
TURISTICI E RICETTIVI.

04. IL COMUNE DI CASTELDELICI PROMUOVE E SOSTIENE FORME ASSOCIATIVE DI
AUTOGESTIONE FRA LAVORATORI DIPENDENTI ED AUTONOMI.

ART. 09

PROGRAMMAZIONE ECONOMICO-SOCIALE E TERRITORIALE

01. IN CONFORMITA' A QUANTO DISPOSTO DALL' ARTT. 03 , COMMI 05 , 06 , 07 ED 08
DELLA LEGGE 08.06.1990 N. 142 , IL COMUNE DI
CASTELDELICI REALIZZA LE PROPRIE FINALITA' ADOTTANDO IL METODO E GLI
STRUMENTI DELLA PROGRAMMAZIONE.

ART. 10

PARTECIPAZIONE, DECENTRAMENTO, E COOPERAZIONE

01. IL COMUNE DI CASTELDELICI REALIZZA LA PROPRIA AUTONOMIA
ASSICURANDO LA EFFETTIVA PARTECIPAZIONE DI TUTTI I CITTADINI
ALL' ATTIVITA' POLITICA ED AMMINISTRATIVA DELL' ENTE, SECONDO I PRINCIPI
STABILITI DALL' ARTT. 03 DELLA COSTITUZIONE E DALL' ARTT. 06
DELLA LEGGE 08.06.1990 N. 142 .

02. RICONOSCE CHE PRESUPPOSTO DELLA PARTECIPAZIONE E' L' INFORMAZIONE
SUI PROGRAMMI, SULLE DECISIONI E SUI PROVVEDIMENTI COMUNALI E
CURA A TAL FINE, L' ISTITUZIONE DI MEZZI E STRUMENTI IDONEI, ORGANIZZANDO
INCONTRI, CONVEGNI, MOSTRE, RASSEGNE E STABILENDO RAPPORTI
PERMANENTI CON GLI ORGANI DI COMUNICAZIONE DI MASSA.

ART. 11

RAPPORTI CON LE ASSOCIAZIONI

01. IL COMUNE DI CASTELDELICI SOSTIENE E VALORIZZA LE LIBERE FORME
ASSOCIATIVE, LA LORO COSTITUZIONE E POTENZIAMENTO, IN PARTICOLARE
QUELLE CHE PERSEGUONO FINALITA' SCIENTIFICHE, CULTURALI, RELIGIOSE, DI
PROMOZIONE SOCIALE E CIVILI E DI SALVAGUARDIA DELL' AMBIENTE
NATURALE E DEL PATRIMONIO ARTISTICO E CULTURALE, DI ASSISTENZA,
SPORTIVE, DEL TEMPO LIBERO, QUALI STRUMENTI DI FORMAZIONE DEI
CITTADINI.

02. IL COMUNE DI CASTELDELICI VALORIZZA COME LIBERA ASSOCIAZIONE LA
PRO-LOCO, OPERANTE PARTICOLARMENTE NELLA FORMAZIONE TURISTICA DI
BASE, NEI BENI CULTURALI, AMBIENTALI STORICI E ARTISTICI; NELLA DIFESA DEL
TERRITORIO NEGLI ASPETTI DI SVILUPPO ECONOMICO,
TRASPORTI, MANIFESTAZIONI, SPORT, COMUNICAZIONI. IL COMUNE INOLTRE
SOSTIENE E RICONOSCE LE FUNZIONI DELL' UNPI DI CUI LA PRO-LOCO
FA PARTE INTEGRANTE E SI IMPEGNA A RICHIAMARE SPECIFICAMENTE
NELL' APPOSITO REGOLAMENTO LE PARTICOLARI FUNZIONI E GLI IMPEGNI CHE
L' ENTE STESSO ASSUME NEI SUOI CONFRONTI.

03. LA GIUNTA COMUNALE E' AUTORIZZATA, OVE LO RITENGA NECESSARIO PER IL
RAGGIUNGIMENTO DELLE FINALITA' DI CUI AL COMMA PRECEDENTE,
A METTERE GRATUITAMENTE A DISPOSIZIONE DELLE ASSOCIAZIONI AVENTI SEDE
NEL TERRITORIO COMUNALE LE STRUTTURE ED IL PERSONALE
OCCORRENTI PER L' ORGANIZZAZIONE DI INIZIATIVE E MANIFESTAZIONI SECONDO

I CRITERI E LE MODALITA' DI CUI AL REGOLAMENTO APPROVATO IN
ATTUAZIONE DELLA LEGGE 241/1990 .

04. IL COMUNE DI CASTELDELICI PUO' AFFIDARE AD ASSOCIAZIONI E A COMITATI
APPOSITAMENTE COSTITUITI L'ORGANIZZAZIONE DI MANIFESTAZIONI
ASSEGNANDO I FONDI NECESSARI. IL RELATIVO RENDICONTO DELLA SPESA E'
APPROVATO DALLA GIUNTA COMUNALE.

ART. 12

FORME DI CONSULTAZIONE DELLA POPOLAZIONE. ISTANZE, PETIZIONI, PROPOSTE.

01. IL COMUNE DI CASTELDELICI ORGANIZZA LA CONSULTAZIONE DEI CITTADINI
ANCHE IN FORME DIFFERENZIATE ED ARTICOLATE. LE FORME DELLA
CONSULTAZIONE DEVONO GARANTIRE IN OGNI CASO LA LIBERTA' DI
ESPRESSIONE DEI PARTECIPANTI. GLI ORGANI COMUNALI, POSSONO PROMUOVERE
FORME DI CONSULTAZIONE OGNI VOLTA CHE LO RITENGANO OPPORTUNO.

02. I CITTADINI SINGOLI O ASSOCIATI, POSSONO RIVOLGERE AGLI ORGANI
COMUNALI ISTANZE, PETIZIONI E PROPOSTE DIRETTE A PROMUOVERE
INTERVENTI PER LA MIGLIORE TUTELA DEGLI INTERESSI COLLETTIVI ALLE QUALI
VIENE DATA RISPOSTA SCRITTA, RICORRENDONE LE CIRCOSTANZE
NEL TERMINE DI TRENTA GIORNI DAL LORO RICEVIMENTO.

03. LA GIUNTA COMUNALE, IN CONSIDERAZIONE DELLA LORO RILEVANZA PUO'
INSERIRE LE QUESTIONI SOLLEVATE ALL'ORDINE DEL GIORNO DELLA
PRIMA SEDUTA UTILE DEL CONSIGLIO COMUNALE CONVOCATA DOPO LA
SCADENZA DI DETTO TERMINE.

ART. 13

SERVIZI PUBBLICI

01. IL COMUNE DI CASTELDELICI, PER LA GESTIONE DEI SERVIZI CHE PER LA LORO
NATURA NON POSSONO ESSERE ESERCITATI DIRETTAMENTE, PUO'
DISPORRE:

- A) LA COSTITUZIONE DI AZIENDE MUNICIPALIZZATE;
- B) LA PARTECIPAZIONE A CONSORZI OD A SOCIETA' PER AZIONI A PREVALENTE
CAPITALE PUBBLICO;
- C) LA STIPULAZIONE DI APPOSITA CONVENZIONE CON ALTRI COMUNI,
INTERESSATI ALLA GESTIONE DEL SERVIZIO;
- D) LA CONCESSIONE A TERZI;
- E) APPOSITA ISTITUZIONE PER L'ESERCIZIO DI SERVIZI SOCIALI, NON AVENTI
RILEVANZA IMPRENDITORIALE.

TITOLO 02

L'ORDINAMENTO ISTITUZIONALE DEL COMUNE

CAPO 01

ART. 14

IL CONSIGLIERE COMUNALE

01. CIASCUN CONSIGLIERE COMUNALE RAPPRESENTA L'INTERO COMUNE, SENZA
VINCOLO DI MANDATO E NON PUO' ESSERE CHIAMATO A RISPONDERE PER
LE OPINIONI ESPRESSE E PER I VOTI DATI NELL'ESERCIZIO DELLE SUE FUNZIONI.

02. L'ENTITA' ED I TIPI DI INDENNITA' SPETTANTI A CIASCUN CONSIGLIERE A
SECONDA DELLE PROPRIE FUNZIONI ED ATTIVITA', SONO STABILITI

DALLA LEGGE.

ART. 15

DOVERI DEL CONSIGLIERE

01. I CONSIGLIERI COMUNALI HANNO IL DOVERE DI INTERVENIRE ALLE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE E DI PARTECIPARE AI LAVORI DELLE COMMISSIONI CONSILIARI PERMANENTI DELLE QUALI FANNO PARTE.

02. I CONSIGLIERI COMUNALI CHE, SENZA GIUSTIFICATO MOTIVO, NON INTERVENGONO A TRE SEDUTE CONSECUTIVE SONO DICHIARATI DECADUTI.

03. LA DECADENZA E' PRONUNCIATA DAL CONSIGLIO COMUNALE, D'UFFICIO O SU ISTANZA DI QUALUNQUE ELETTORE DEL COMUNE, DOPO DECORSO IL TERMINE DI DIECI GIORNI DALLA NOTIFICA ALL'INTERESSATO DELLA PROPOSTA DI DECADENZA.

ART. 16

POTERI DEL CONSIGLIERE

01. IL CONSIGLIERE ESERCITA IL DIRITTO D'INIZIATIVA DELIBERATIVA PER TUTTI GLI ATTI DI COMPETENZA DEL CONSIGLIO COMUNALE E PUO' FORMULARE INTERROGAZIONI, INTERPELLANZE E MOZIONI.

02. HA DIRITTO DI OTTENERE DAGLI UFFICI DEL COMUNE E DELLE AZIENDE ED ENTI DA ESSO DIPENDENTI TUTTE LE NOTIZIE ED INFORMAZIONI UTILI ALL'ESPLETAMENTO DEL MANDATO.

03. LE FORME ED I MODI PER L'ESERCIZIO DI TALI DIRITTI SONO DISCIPLINATI DAL REGOLAMENTO.

04. E' TENUTO AL SEGRETO D'UFFICIO, NEI CASI SPECIFICAMENTE DETERMINATI DALLA LEGGE.

05. PER IL COMPUTO DEI QUORUM PREVISTI DALL' ARTT. 45 , COMMI 02 E 04 , DELLA LEGGE 08.06.1990 N. 142 , SI FA RIFERIMENTO AL NUMERO DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI AL COMUNE.

ART. 17

DIMISSIONI DEL CONSIGLIERE

01. LE DIMISSIONI DEL CONSIGLIERE COMUNALE DEVONO ESSERE PRESENTATE PER ISCRITTO AL SINDACO ED HANNO EFFICACIA DAL MOMENTO IN CUI IL SINDACO LE COMUNICA AL CONSIGLIO COMUNALE NELLA SUA PRIMA RIUNIONE.

02. SE IL SINDACO NON PROVVEDE, IL DIMISSIONARIO PUO' CHIEDERE AL COMITATO REGIONALE DI CONTROLLO DI PRENDERE ATTO DELLE SUE DIMISSIONI.

03. LE DIMISSIONI NON POSSONO ESSERE RITIRATE DOPO LA COMUNICAZIONE DI CUI AL COMMA 01 O LA PRESA D'ATTO DI CUI AL PRECEDENTE COMMA 02 .

ART. 18

CONSIGLIERE ANZIANO

01. E' CONSIGLIERE ANZIANO IL CONSIGLIERE PIU' CHE HA RICEVUTO IL MAGGIOR NUMERO DI VOTI. IN CASO DI PARITA' DI VOTI E' CONSIGLIERE

ANZIANO IL PIU' ANZIANO D'ETA'.

ART. 19

GRUPPI CONSILIARI

01. DOPO LA CONVALIDA DEGLI ELETTI, IL CONSIGLIO COMUNALE PRENDE ATTO DELLA COMPOSIZIONE DEI GRUPPI CONSILIARI IN SENO AL CONSIGLIO COMUNALE.

02. GLI STESSI GRUPPI PROVVEDONO NELLA MEDESIMA SEDUTA, ALLA DESIGNAZIONE DEL PROPRIO CAPOGRUPPO IL QUALE ESERCITA LE FUNZIONI PREVISTE DALLA LEGGE 142/1990 E DAL REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE.

03. LE FUNZIONI DELLA CONFERENZA DEI CAPIGRUPPO SONO STABILITE DAL REGOLAMENTO.

CAPO 02

IL CONSIGLIO COMUNALE

ART. 20

IL CONSIGLIO COMUNALE. POTERI.

01. IL CONSIGLIO COMUNALE RAPPRESENTA LA COLLETTIVITA' COMUNALE, DETERMINA L'INDIRIZZO POLITICO, SOCIALE ED ECONOMICO DEL COMUNE E NE CONTROLLA L'ATTUAZIONE.

02. ADEMPIE ALLE FUNZIONI SPECIFICAMENTE DEMANDATEGLI DALLE LEGGI STATALI E REGIONALI E DAL PRESENTE STATUTO.

03. L'ESERCIZIO DELLE POTESTA' E DELLE FUNZIONI CONSILIARI NON PUO' ESSERE DELEGATO.

04. IL CONSIGLIO HA COMPETENZA LIMITATAMENTE AI SEGUENTI ATTI FONDAMENTALI:

A) GLI STATUTI DELL'ENTE E DELLE AZIENDE SPECIALI, I REGOLAMENTI, L'ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI;

B) I PROGRAMMI, LE RELAZIONI PREVISIONALI E PROGRAMMATICHE, I PIANI FINANZIARI ED I PROGRAMMI DI OPERE PUBBLICHE, I BILANCI

ANNUALI E PLURIENNALI E LE RELATIVE VARIAZIONI, GLI STORNI DI FONDI, I CONTI CONSUNTIVI, I PIANI TERRITORIALI E URBANISTICI, I

PROGRAMMI ANNUALI E PLURIENNALI PER LA LORO ATTUAZIONE, LE EVENTUALI DEROGHE AD ESSI, I PARERI DA RENDERE NELLE DETTE MATERIE; LE

PROPOSTE DA PRESENTARE ALLA PROVINCIA AI FINI DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, TERRITORIALE ED AMBIENTALE DELLA REGIONE AI SENSI

DELL' ARTT. 15 DELLA LEGGE 08.06.1990 N. 142 ;

C) LA DISCIPLINA DELLO STATO GIURIDICO E DELLE ASSUNZIONI DEL PERSONALE, LE PIANTE ORGANICHE E LE RELATIVE VARIAZIONI;

D) LE CONVENZIONI CON ALTRI COMUNI E QUELLE TRA IL COMUNE E LA PROVINCIA, LA COSTITUZIONE E LA MODIFICAZIONE DI FORME ASSOCIATIVE;

E) L'ISTITUZIONE, I COMPITI E LE NORME SUL FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANISMI DI DECENTRAMENTO E DI PARTECIPAZIONE;

F) L'ASSUNZIONE DIRETTA O LA CONCESSIONE DEI PUBBLICI SERVIZI, LA COSTITUZIONE DI ISTITUZIONI E DI AZIENDE SPECIALI, LA

PARTECIPAZIONE A SOCIETA' DI CAPITALI, L'AFFIDAMENTO DI ATTIVITA' O SERVIZI MEDIANTE CONVENZIONE;

G) L'ISTITUZIONE E L'ORDINAMENTO DEI TRIBUTI, LA DISCIPLINA GENERALE

DELLE TARIFFE PER LA FRUIZIONE DEI BENI E DEI SERVIZI, LA DETERMINAZIONE PER I SERVIZI PUBBLICI DI TARIFFE O CORRISPETTIVI A CARICO DEGLI UTENTI ANCHE IN MODO NON GENERALIZZATO;

H) GLI INDIRIZZI DA OSSERVARE DA PARTE DELLE AZIENDE PUBBLICHE E DEGLI ENTI DIPENDENTI, SOVVENZIONATI, O SOTTOPOSTI A VIGILANZA;

I) LA CONTRAZIONE DEI MUTUI E L'EMISSIONE DEI PRESTITI OBBLIGAZIONARI;

L) LE SPESE CHE IMPEGNINO I BILANCI PER GLI ESERCIZI SUCCESSIVI, ESCLUSE QUELLE RELATIVE ALLE LOCAZIONI DI IMMOBILI ED ALLA SOMMINISTRAZIONE E FORNITURA DI BENI E SERVIZI A CARATTERE CONTINUATIVO;

M) GLI ACQUISTI, LE ALIENAZIONI IMMOBILIARI, LE RELATIVE PERMUTE, GLI APPALTI E LE CONCESSIONI CON NON SIANO PREVISTI ESPRESSAMENTE IN ATTI FONDAMENTALI DEL CONSIGLIO O CHE NON NE COSTITUISCANO MERA ESECUZIONE E CHE, COMUNQUE, NON RIENTRINO NELLA ORDINARIA AMMINISTRAZIONE DI FUNZIONI E SERVIZI DI COMPETENZA DELLA GIUNTA, DEL SEGRETARIO O DI ALTRI FUNZIONARI;

N) LA NOMINA, LA DESIGNAZIONE E LA REVOCA DEI PROPRI RAPPRESENTANTI PRESSO ENTI, AZIENDE ED ISTITUZIONI OPERANTI NELL' AMBITO DEL COMUNE. LE NOMINE E LE DESIGNAZIONI DEVONO ESSERE EFFETTUATE ENTRO QUARANTACINQUE GIORNI DALLA ELEZIONE DELLA GIUNTA O ENTRO I TERMINI DI SCADENZA DEL PRECEDENTE INCARICO;

O) LA RICHIESTA DI SOTTOPORRE UNA DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE ALL'ESAME DELL'ORGANO DI CONTROLLO AI SENSI DEL COMMA 01 DELL' ARTT. 45 DELLA LEGGE 08.06.1990 N. 142 . TALE INIZIATIVA VA DELIBERATA NEL PERIODO DI PUBBLICAZIONE DELL' ATTO CUI SI CHIEDE L'ESAME;

P) L'ESAME DELLE CONDIZIONI DEGLI ELETTI ALLA CARICA DI CONSIGLIERE ED OGNI ATTO INERENTE ALLA LORO POSIZIONE;

Q) L'APPROVAZIONE DEI VERBALI DELLE SEDUTE;

R) LA NOMINA DEL DIFENSORE CIVICO E DELLA COMMISSIONE DEI GARANTI PER L'ESPLETAMENTO DEL REFERENDUM CONSULTIVO.

05. LE DELIBERAZIONI IN ORDINE AGLI ARGOMENTI DI CUI AL PRESENTE ARTICOLO NON POSSONO ESSERE ADOTTATE IN VIA D'URGENZA DA ALTRI ORGANI DEL COMUNE, SALVO QUELLE ATTINENTI ALLE VARIAZIONI ED AGLI STORNI DI BILANCIO CHE VANNO SOTTOPOSTE A RATIFICA DEL CONSIGLIO COMUNALE NEI SESSANTA GIORNI SUCCESSIVI, A PENA DI DECADENZA.

ART. 21

PRIMA ADUNANZA

01. LA PRIMA ADUNANZA DEL NUOVO CONSIGLIO COMUNALE COMPRENDE LE SEDUTE RISERVATE ALLA CONVALIDA DEGLI ELETTI ED ALLA ELEZIONE DEL SINDACO E DEGLI ASSESSORI.

02. IL CONSIGLIERE ANZIANO CONVOCA LA PRIMA ADUNANZA DEL CONSIGLIO COMUNALE NEO-ELETTO ENTRO DIECI GIORNI DALLA PROCLAMAZIONE DEGLI ELETTI CON AVVISI DI CONVOCAZIONE DA NOTIFICARSI ALMENO CINQUE GIORNI PRIMA DELLA SEDUTA.

03. LA SEDUTA NELLA QUALE SI PROCEDE ALLA CONVALIDA DEGLI ELETTI, E' PRESIDUTA DAL CONSIGLIERE ANZIANO.

04. LA SEDUTA E' PUBBLICA E LA VOTAZIONE E' PALESE E AD ESSA POSSONO PARTECIPARE I CONSIGLIERI DELLE CUI CAUSE OSTATIVE SI DISCUTE.

05. PER LA VALIDITA' DELLE ADUNANZE E DELLE DELIBERAZIONI SI APPLICANO LE NORME PREVISTE RISPETTIVAMENTE, DAGLI ARTT. 24 E 25 DEL PRESENTE STATUTO.

06. NON SI FA LUOGO ALL'ELEZIONE DEL SINDACO E DEGLI ASSESSORI SE NON DOPO AVERE PROCEDUTO ALLE EVENTUALI SURROGAZIONI DEI CONSIGLIERI.

ART. 22

CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

01. IL CONSIGLIO COMUNALE E' CONVOCATO DAL SINDACO, CUI COMPETE ALTRESI' LA FISSAZIONE DEL GIORNO DELL'ADUNANZA, SALVO IL CASO DI CUI ALLA LETT. B) DEL SUCCESSIVO COMMA 03 DEL PRESENTE ARTICOLO.

02. ESSO SI RIUNISCE IN SEDUTE ORDINARIE E IN SEDUTE STRAORDINARIE;

03. IL CONSIGLIO COMUNALE PUO' ESSERE CONVOCATO IN VIA STRAORDINARIA:

A) PER INIZIATIVA DEL SINDACO;

B) PER DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE, CHE FISSA ALTRESI' IL GIORNO DELLA SEDUTA;

C) SU RICHIESTA DI UN QUINTO DEI CONSIGLIERI IN CARICA.

04. NEI CASI DI CUI ALLE PRECEDENTI LETTERE B) E C) L'ADUNANZA DEVE ESSERE TENUTA ENTRO VENTI GIORNI DALLA DATA IN CUI E' STATA ADOTTATA LA DELIBERAZIONE O E' PERVENUTA LA RICHIESTA. TRASCORSO IL PREDETTO TERMINE SENZA CHE LA RIUNIONE ABBA LUOGO, IL CONSIGLIO COMUNALE, PUO' ESSERE CONVOCATO, CON IL CONSUETO PREAVVISO E CON GLI STESSI OGGETTI, DAL CONSIGLIERE ANZIANO.

05. IN CASO D'URGENZA LA CONVOCAZIONE PUO' AVER LUOGO CON UN PREAVVISO DI ALMENO VENTQUATTRO ORE. IN QUESTO CASO OGNI DELIBERAZIONE PUO' ESSERE DIFFERITA AL GIORNO SEGUENTE SU RICHIESTA DELLA MAGGIORANZA DEI CONSIGLIERI PRESENTI.

06. IL CONSIGLIO SI RIUNISCE, ALTRESI', AD INIZIATIVA DEL COMITATO REGIONALE DI CONTROLLO E DEL PREFETTO, NEI CASI PREVISTI DALLA LEGGE E PREVIA DIFFIDA.

07. L'ORDINE DEL GIORNO DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE E' STABILITO DAL SINDACO, SECONDO LE NORME DEL REGOLAMENTO;

ART. 23

CONSEGNA DELL'AVVISO DI CONVOCAZIONE

01. L'AVVISO DI CONVOCAZIONE, CON ALLEGATO ORDINE DEL GIORNO, DEVE ESSERE PUBBLICATO ALL'ALBO PRETORIO E NOTIFICATO DAL MESSO COMUNALE AL DOMICILIO DEI CONSIGLIERI, NEI SEGUENTI TERMINI:

A) ALMENO 05 GIORNI PRIMA DI QUELLO STABILITO PER L'ADUNANZA, QUALORA SI TRATTI DI SEDUTE ORDINARIE;

B) ALMENO 03 GIORNI PRIMA DI QUELLO STABILITO PER L'ADUNANZA, QUALORA SI TRATTI DI SEDUTE STRAORDINARIE;

C) ALMENO 24 ORE PRIMA DELL'ADUNANZA, PER I CASI DI URGENZA E PER GLI OGGETTI DA TRATTARSI IN AGGIUNTA AD ALTRI GIA' ISCRITTI ALL'ORDINE DEL GIORNO.

02. SI OSSERVANO LE DISPOSIZIONI DELL' ARTT. 155 DEL CODICE DI PROCEDURA CIVILE.

ART. 24

NUMERO LEGALE PER LA VALIDITA' DELLE SEDUTE

01. IL CONSIGLIO COMUNALE SI RIUNISCE VALIDAMENTE CON LA PRESENZA DELLA META' DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI, SALVO CHE SIA RICHIESTA LA MAGGIORANZA SPECIALE.

02. NELLA SEDUTA DI SECONDA CONVOCAZIONE E' SUFFICIENTE, PER LA VALIDITA' DELL'ADUNANZA, L'INTERVENTO DI ALMENO QUATTRO CONSIGLIERI.

03. LE DELIBERAZIONI CONCERNENTI L'APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE, DEL CONTO CONSUNTIVO, NONCHE' LE ASSUNZIONI DI MUTUI POSSONO ESSERE VALIDAMENTE ASSUNTE CON LA PRESENZA DELLA MAGGIORANZA DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI.

04. IL CONSIGLIO NON PUO' DELIBERARE IN SEDUTA DI SECONDA CONVOCAZIONE SU PROPOSTE NON COMPRESSE NELL'ORDINE DEL GIORNO DELLA SEDUTA DI PRIMA CONVOCAZIONE, OVE NON SIA STATO DATO AVVISO NEI MODI E NEI TERMINI STABILITI DALL'ARTICOLO PRECEDENTE E NON INTERVENGA ALLA SEDUTA LA META' DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI.

05. NON CONCORRONO A DETERMINARE LA VALIDITA' DELL'ADUNANZA:

- A) I CONSIGLIERI TENUTI OBBLIGATORIAMENTE AD ASTENERSI;
- B) COLORO CHE ESCONO DALLA SALA PRIMA DELLA VOTAZIONE;
- C) GLI ASSESSORI SCELTI FRA I CITTADINI NON FACENTI PARTE DEL CONSIGLIO COMUNALE. ESSI INTERVENGONO ALLE ADUNANZE DEL CONSIGLIO COMUNALE, PARTECIPANO ALLA DISCUSSIONE, MA NON HANNO DIRITTO DI VOTO.

ART. 25

NUMERO LEGALE PER LA VALIDITA' DELLE DELIBERAZIONI

01. NESSUNA DELIBERAZIONE E' VALIDA SE NON OTTIENE LA MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI VOTANTI, FATTI SALVI I CASI IN CUI SIA RICHIESTA UNA MAGGIORANZA QUALIFICATA.

02. NON SI COMPUTANO PER DETERMINARE LA MAGGIORANZA DEI VOTANTI:

- A) COLORO CHE SI ASTENGONO;
- B) COLORO CHE ESCONO DALLA SALA PRIMA DELLA VOTAZIONE.

03. NEI CASI D'URGENZA LE DELIBERAZIONI POSSONO ESSERE DICHIARATE IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILI CON IL VOTO ESPRESSO DELLA MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI PURCHE' MOTIVATE.

ART. 26

PUBBLICITA' DELLE SEDUTE

01. LE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE SONO PUBBLICHE.

02. IL REGOLAMENTO STABILISCE I CASI IN CUI IL CONSIGLIO SI RIUNISCE IN SEDUTA SEGRETA SALVO CHE IL CONSIGLIO STESSO, CON MOTIVATO ATTO, NON DECIDA DIVERSAMENTE SU SINGOLO ARGOMENTO.

ART. 27

DELLE VOTAZIONI

01. LE VOTAZIONI HANNO LUOGO CON VOTO PALESE.

02. IL REGOLAMENTO STABILISCE I CASI IN CUI IL CONSIGLIO VOTA A SCRUTINIO SEGRETO.

03. PER LE RAPPRESENTANZE SPETTANTI ALLA MINORANZA, SONO PROCLAMATI ELETTI TRA I DESIGNATI DAI CAPIGRUPPO DELLA MINORANZA, QUELLI CHE HANNO RIPORTATO IL MAGGIOR NUMERO DI VOTI. IN CASO DI MANCATA DESIGNAZIONE DA PARTE DELLA MINORANZA SI PRONUNCIA IL CONSIGLIO COMUNALE.

ART. 28

COMMISSIONI CONSILIARI PERMANENTI

01. IL CONSIGLIO COMUNALE SI ARTICOLA IN COMMISSIONI CONSILIARI PERMANENTI, A RAPPRESENTANZA PROPORZIONALE DI TUTTI I GRUPPI, REALIZZATA MEDIANTE VOTO PLURIMO.

02. IL REGOLAMENTO STABILISCE IL NUMERO DELLE COMMISSIONI PERMANENTI, LA LORO COMPETENZA PER MATERIA, LE NORME DI FUNZIONAMENTO E LE FORME DI PUBBLICITA' DEI LAVORI.

03. LE COMMISSIONI CONSILIARI PERMANENTI, NELL'AMBITO DELLE MATERIE DI PROPRIA COMPETENZA, HANNO DIRITTO DI OTTENERE DALLA GIUNTA COMUNALE E DAGLI ENTI ED AZIENDE DIPENDENTI DAL COMUNE NOTIZIE, INFORMAZIONI, DATI, ATTI, AUDIZIONE DI PERSONE, ANCHE AI FINI DI VIGILANZA SULL'ATTUAZIONE DELLE DELIBERAZIONI CONSILIARI, SULL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE, SULLA GESTIONE DEL BILANCI E DEL PATRIMONIO COMUNALE. NON PUO' ESSERE OPPOSTO ALLE RICHIESTE DELLE COMMISSIONI IL SEGRETO D'UFFICIO.

04. LE COMMISSIONI CONSILIARI PERMANENTI HANNO LA FACOLTA' DI CHIEDERE L'INTERVENTO ALLE PROPRIE RIUNIONI DEL SINDACO E DEGLI ASSESSORI, NONCHE' DEI DIRIGENTI E DEI TITOLARI DEGLI UFFICI COMUNALI E DEGLI ENTI ED AZIENDE DIPENDENTI.

05. IL SINDACO E GLI ASSESSORI HANNO DIRITTO DI PARTECIPARE AI LAVORI DELLE COMMISSIONI PERMANENTI, SENZA DIRITTO DI VOTO.

06. ALLE COMMISSIONI CONSILIARI PERMANENTI NON POSSONO ESSERE ATTRIBUITI POTERI DELIBERATIVI.

ART. 29

COMMISSIONI D'INCHIESTA

01. COMMISSIONI SPECIALI POSSONO ESSERE COSTITUITE, SU PROPOSTA DI ALMENO UN TERZO DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI E CON DELIBERAZIONE ADOTTATA A MAGGIORANZA DAI CONSIGLIERI ASSEGNATI, PER SVOLGERE INCHIESTE SULLA ATTIVITA' AMMINISTRATIVA DEL COMUNE.

02. LA DELIBERAZIONE DI CUI AL COMMA PRECEDENTE STABILISCE LA COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE, I POTERI DI CUI E' MUNITA, GLI STRUMENTI PER OPERARE E IL TERMINE PER LA CONCLUSIONE DEI LAVORI.

03. SI APPLICANO LE DISPOSIZIONI DELL' ARTT. 101 DEL D.P.R. 16.05.1960 N. 570 .

ART. 30

REGOLAMENTO INTERNO

01. LE NORME RELATIVE ALL'ORGANIZZAZIONE ED AL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE, NELLE MATERIE DI CUI AL CAPO 01 E AL CAPO 02

DEL PRESENTE TITOLO, SONO CONTENUTO IN UN REGOLAMENTO APPROVATO DALLA MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI AL COMUNE.

02. LA STESSA MAGGIORANZA E' RICHIESTA PER LE MODIFICAZIONI DEL REGOLAMENTO.

CAPO 03

LA GIUNTA COMUNALE

SEZIONE 01

ELEZIONE-DURATA IN CARICA-REVOCA

ART. 31

COMPOSIZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

01. LA GIUNTA COMUNALE E' COMPOSTA DAL SINDACO, CHE LA PRESIEDE, E DI N. 04 ASSESSORI DI CUI N. 02 POSSONO ESSERE SCELTI ANCHE FRA I CITTADINI NON FACENTI PARTE DEL CONSIGLIO, AI SENSI DELL' ARTT. 33 , COMMA 03 , DELLA LEGGE 08.06.1990 N. 142 , ED AVENTI I REQUISITI DI ELEGGIBILITA' ALLA CARICA DI CONSIGLIERE COMUNALE E DI ASSESSORE.

ART. 32

ELEZIONE DEL SINDACO E DEGLI ASSESSORI

01. LE ADUNANZE PER L'ELEZIONE CONTESTUALE DEL SINDACO E DEGLI ASSESSORI SONO CONVOCATE E PRESIDUTE DAL CONSIGLIERE ANZIANO.

02. IL SINDACO E GLI ASSESSORI SONO ELETTI DAL CONSIGLIO COMUNALE IN UNA LISTA UNICA, COMPRENSIVA DEL CANDIDATO ALLA CARICA DI SINDACO E DI QUELLI ALLA CARICA DI ASSESSORE.

03. L'ELEZIONE DEL SINDACO E DEGLI ASSESSORI E' PRECEDUTA:

A) DALLA PRESENTAZIONE DI PROPOSTE POLITICO-PROGRAMMATICHE, CONTENUTE IN UN DOCUMENTO SOTTOSCRITTO DA ALMENO UN TERZO DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI, RECANTE L'INDICAZIONE DEI CANDIDATI ALLE CARICHE DI SINDACO E DI ASSESSORE ED ILLUSTRATE DAI CANDIDATI ALLA CARICA DI SINDACO. LE PROPOSTE, CON L'ALLEGATO DOCUMENTO, POSSONO ESSERE DEPOSITATE NELLA STESSA ADUNANZA NELLA QUALE SI DISCUTE DELLA ELEZIONE;

B) DA UN DIBATTITO POLITICO SULLE DICHIARAZIONI RESE DAI CANDIDATI ALLA CARICA DI SINDACO.

04. L'ELEZIONE AVVIENE IN SEDUTA PUBBLICA, A SCRUTINIO PALESE, PER APPELLO NOMINALE ED A MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI.

05. A TAL FINE, SONO INDETTE TRE SUCCESSIVE VOTAZIONI, DA TENERSI IN DISTINTE SEDUTE A DISTANZA DI ALMENO CINQUE GIORNI L'UNA DALL'ALTRA.

06. QUALORA IN NESSUNA DI ESSA SI RAGGIUNGA LA PRESCRITTA MAGGIORANZA,SI RINNOVA L'INTERO PROCEDIMENTO, SEMPRE CHE NON SIA DECORSO IL TERMINE DEI SESSANTA GIORNI, DI CUI AGLI ARTT. 34 , COMMA 02 , E 39 COMMA 01 ,LETT. B) N. 01 DELLA LEGGE 08.06.1990 N. 142 .

ART. 33

INELEGGIBILITA' ED INCOMPATIBILITA' ALLA CARICA DI SINDACO ED ASSESSORE

01. LE CAUSE DI INELEGGIBILITA' ED INCOMPATIBILITA' ALLA CARICA DI SINDACO ED ASSESSORE SONO STABILITE DALLA LEGGE.

02. NON POSSONO CONTEMPORANEAMENTE FAR PARTE DELLA GIUNTA COMUNALE ASCENDENTI E DISCENDENTI, FRATELLI, CONIUGI, AFFINI DI PRIMO GRADO, ADOTTANDI E ADOTTATI.

ART. 34

DURATA IN CARICA-SURROGAZIONI

01. IL SINDACO E GLI ASSESSORI RIMANGONO IN CARICA FINO ALL'INSEDIAMENTO DEI SUCCESSORI.

02. IN CASO DI MORTE, DI DECADENZA O DI RIMOZIONE DEL SINDACO ASSUME PROVVISORIAMENTE LE FUNZIONI IL VICE-SINDACO E SI FA LUOGO AL RINNOVO INTEGRALE DELLA GIUNTA AI SENSI DELL' ARTT. 32 DEL PRESENTE STATUTO, ENTRO IL TERMINE DI 10 GIORNI, DECORRENTI DALLA DATA DELL'EVENTO O DELLA DELIBERAZIONE DICHIARATIVA DELLA DECADENZA O DELLA COMUNICAZIONE DEL PROVVEDIMENTO DI RIMOZIONE.

03. IN CASO DI CESSAZIONE, PER QUALSIASI CAUSA, DALLA CARICA DI ASSESSORE IL SINDACO NE RIASSUME LE FUNZIONI QUANDO NON RITENGA DI ATTRIBUIRLE AD ALTRO ASSESSORE.

04. IN QUEST'ULTIMA IPOTESI, IL SINDACO PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE, NELLA PRIMA SEDUTA IMMEDIATAMENTE SUCCESSIVA, IL NOMINATIVO DI CHI SURROGA L'ASSESSORE CESSATO IN CARICA. L'ELEZIONE DA TENERSI A SCRUTINIO SEGRETO AVVIENE NELLE PRIME DUE VOTAZIONI A MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI E, NELLA TERZA VOTAZIONE, CON LA MAGGIORANZA SEMPLICE DEI VOTANTI.

ART. 35

REVOCA DEL GIUNTA COMUNALE

01. LA GIUNTA COMUNALE RISPONDE DEL PROPRIO OPERATO DINANZI AL CONSIGLIO COMUNALE.

02. IL VOTO CONTRARIO DEL CONSIGLIO COMUNALE AD UNA PROPOSTA DELLA GIUNTA NON COMPORTA OBBLIGO DI DIMISSIONI.

03. IL SINDACO E GLI ASSESSORI CESSANO CONTEMPORANEAMENTE DALLA CARICA, IN CASO DI APPROVAZIONE DI UNA MOZIONE DI SFIDUCIA COSTRUTTIVA, ESPRESSA PER APPELLO NOMINALE CON VOTO DELLA MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI AL COMUNE SECONDO I CRITERI DI CUI ALL' ARTT. 45 .

04. SE IL SINDACO NON PROCEDE ALLA CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NEL TERMINE PREVISTO DALL' ARTT. 45 COMMA 03 , VI PROVVEDE IL CONSIGLIERE ANZIANO.

05. LA SEDUTA NELLA QUALE SI DISCUTE LA MOZIONE DI SFIDUCIA E' PRESIDUTA DAL CONSIGLIERE ANZIANO.

06. LA SEDUTA E' PUBBLICA ED IL SINDACO E GLI ASSESSORI PARTECIPANO ALLA DISCUSSIONE ED ALLA VOTAZIONE.

ART. 36

DIMISSIONI DEL SINDACO O DI OLTRE META' DEGLI ASSESSORI

01. LE DIMISSIONI DEL SINDACO O DI OLTRE LA META' DEGLI ASSESSORI DETERMINANO LA CESSAZIONE DALLA CARICA DELL'INTERA GIUNTA.

02. LE DIMISSIONI SONO PRESENTATE PER ISCRITTO ED ACQUISITE AL PROTOCOLLO DEL COMUNE. DA TALE DATA DECORRE IL TERMINE DI SESSANTA GIORNI DI CUI ALL' ARTT. 39 , COMMA 01 LETT. B) N. 01 DELLA LEGGE 08.06.1990 N. 142 . QUALORA LE DIMISSIONI SIANO PRESENTATE ALLA

ADUNANZA DELLA GIUNTA COMUNALE O DEL CONSIGLIO COMUNALE, IL TERMINE SUDDETTO DECORRE DAL GIORNO DELLA SEDUTA STESSA.

03. ENTRO DIECI GIORNI DALLA PRESENTAZIONE DELLE DIMISSIONI, IL SINDACO CONVOCA IL CONSIGLIO COMUNALE, PER LA EVENTUALE PRESA D'ATTO E PER L'ELEZIONE DEL NUOVO ESECUTIVO. IN CASO DI MANCATA CONVOCAZIONE, VI PROVVEDE IL CONSIGLIERE ANZIANO. SI APPLICANO I COMMI 02 , 03 , 04 , 05 , E 06 DELL' ARTT. 32 DEL PRESENTE STATUTO.

04. LA GIUNTA COMUNALE DIMISSIONARIA RESTA IN CARICA SINO ALL'INSEDIAMENTO DELLA NUOVA GIUNTA.

ART. 37

DECADENZA DALLA CARICA DI SINDACO E DI ASSESSORE

01. LA DECADENZA DALLA CARICA DI SINDACO E DI ASSESSORE AVVIENE PER LE SEGUENTI CAUSE:

A) ACCERTAMENTO DI UNA CAUSA DI INELEGGIBILITA' O DI INCOMPATIBILITA' ALLA CARICA DI CONSIGLIERE COMUNALE;

B) ACCERTAMENTO DI UNA CAUSA OSTATIVA ALL'ASSUNZIONE DELLA CARICA DI SINDACO O DI ASSESSORE;

C) NEGLI ALTRI CASI PREVISTI DALLA LEGGE.

02. L'ASSESSORE CHE NON INTERVIENE A TRE SEDUTE CONSECUTIVE DELLA GIUNTA SENZA GIUSTIFICATO MOTIVO, DECADE DALLA CARICA.

03. FATTA SALVA L'APPLICAZIONE DELL' ARTT. 07 DELLA LEGGE 23.04.1981 N. 154 , LA DECADENZA E' PRONUNCIATA DAL CONSIGLIO COMUNALE D'UFFICIO O SU ISTANZA DI QUALUNQUE ELETTORE DEL COMUNE DI CASTELDELICI, SUCCESSIVAMENTE AL DECORSO DEL TERMINE DI DIECI GIORNI DALLA NOTIFICAZIONE GIUDIZIALE ALL'INTERESSATO DELLA PRONUNCIA DI DECADENZA.

04. IN CASO DI DECADENZA DEL SINDACO TROVA APPLICAZIONE IL DISPOSTO DELL' ARTT. 34 , COMMA 02 , DEL PRESENTE STATUTO.

05. IN CASO DI PRONUNCIA DI DECADENZA DEGLI ASSESSORI SI APPLICANO LE DISPOSIZIONI DI CUI AI COMMI 03 E 04 DELL' ARTT. 34 DEL PRESENTE STATUTO.

ART. 38

REVOCA DEGLI ASSESSORI

01. L'ASSESSORE PUO' ESSERE REVOCATO PER DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE SU MOTIVATA PROPOSTA PER ISCRITTO DEL SINDACO.

02. LA SEDUTA E' PUBBLICA E DEVE AVER LUOGO DOPO IL DECORSO DEL TERMINE DI DIECI GIORNI DALLA NOTIFICAZIONE GIUDIZIALE DELLA PROPOSTA DI REVOCA DELL'INTERESSATO.

03. PER LA VALIDITA' DELLA VOTAZIONE, ESPRESSA PER APPELLO NOMINALE, OCCORRE LA MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI.

04. SI APPLICANO LE DISPOSIZIONI DI CUI AI COMMI 03 E 04 DELL' ARTT. 34 DEL

PRESENTE STATUTO.

SEZIONE 02

ATTRIBUZIONI-FUNZIONAMENTO

ART. 39

ORGANIZZAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

01. L'ATTIVITA' DELLA GIUNTA COMUNALE E' COLLEGIALE.
02. GLI ASSESSORI SONO PREPOSTI AI VARI RAMI DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE, RAGGRUPPATI PER SETTORI OMOGENEI.
03. GLI ASSESSORI SONO RESPONSABILI COLLEGIALMENTE DEGLI ATTI DELLA GIUNTA COMUNALE E INDIVIDUALMENTE DEGLI ATTI DEI LORO ASSESSORATI.
04. LE ATTRIBUZIONI DEI SINGOLI ASSESSORI SONO STABILITE, DAL SINDACO, NELLA PRIMA ADUNANZA DELLA GIUNTA, DOPO LA SUA ELEZIONE.
05. CON LE STESSE MODALITA' SI CONFERISCONO AD UNO DEGLI ASSESSORI LE FUNZIONI DI VICE-SINDACO, AL FINE DI GARANTIRE LA SOSTITUZIONE DEL SINDACO IN CASO DI SUA ASSENZA O IMPEDIMENTO O DI VACANZA DELLA CARICA, NELL'IPOTESI DI CUI ALL' ARTT. 34 COMMA 02 , DEL PRESENTE STATUTO. IN MANCANZA DEL SINDACO O DEL VICE SINDACO NE FA LE VECI L' ASSESSORE PIU' ANZIANO DI ETA'.
06. LE ATTRIBUZIONI E LE FUNZIONI DI CUI AI PRECEDENTI COMMI 04 E 05 POSSONO ESSERE MODIFICATE CON ANALOGA PROCEDURA.
07. IL SINDACO COMUNICA AL CONSIGLIO COMUNALE LE ATTRIBUZIONI DELLA GIUNTA E LE SUCCESSIVE MODIFICHE.
08. LA GIUNTA PUO' ADOTTARE UN REGOLAMENTO PER L'ESERCIZIO DELLA PRORIA ATTIVITA'.
09. GLI ASSESSORI ESTRANEI AL CONSIGLIO COMUNALE NON POSSONO SVOLGERE LE FUNZIONI DI ASSESSORE ANZIANO O VICE-SINDACO.

ART. 40

COMPETENZE DELLA GIUNTA COMUNALE

01. LA GIUNTA COMUNALE COMPIE TUTTI GLI ATTI DI AMMINISTRAZIONE CHE NON SIANO RISERVATI DALLA LEGGE E DALLO STATUTO AL CONSIGLIO COMUNALE E CHE NON RIENTRINO NELLE COMPETENZE DEL SINDACO, DEGLI ORGANI DI DECENTRAMENTO, DEL SEGRETARIO COMUNALE O DEI FUNZIONARI DIRIGENTI. RIFERISCE ANNUALMENTE AL CONSIGLIO COMUNALE SULLA PROPRIA ATTIVITA', NE ATTUA GLI INDIRIZZI GENERALI E SVOLGE FUNZIONE PROPOSITIVA E DI IMPULSO NEI CONFRONTI DELLO STESSO.
02. L'ATTIVITA' DELLA GIUNTA COMUNALE SI UNIFORMA AL PRINCIPIO DELLA COLLEGIALITA'. L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI CUI AL PUNTO 01 DELL' ARTT. 36 DELLA LEGGE 08.06.1990 N. 142 EVENTUALMENTE EVENTUALMENTE DELEGATE DAL SINDACO AGLI ASSESSORI AVVIENE NEL RISPETTO DI TALE PRINCIPIO.
03. LA GIUNTA COMUNALE PROVVEDE, CON FINALITA' DI EFFICIENZA ED EQUILIBRIO FINANZIARIO ALLA CONDUZIONE AMMINISTRATIVA, ECONOMICA E PATRIMONIALE, FATTI SALVI I POTERI ESPRESSAMENTE RISERVATI AL CONSIGLIO COMUNALE.
04. IN PARTICOLARE SPETTA ALLA GIUNTA COMUNALE:

- A) LA PREDISPOSIZIONE DEGLI ATTI DI COMPETENZA DEL CONSIGLIO;
- B) LE DELIBERAZIONI RIGUARDANTI LE AZIONI GIUDIZIARIE ATTIVE E PASSIVE DEL COMUNE DI CASTELDELICI;
- C) DELIBERARE GLI APPALTI E LE CONCESSIONI QUANDO SIANO PREVISTI IN ATTI FONDAMENTALI DEL CONSIGLIO O NE COSTITUISCANO MERA ESECUZIONE OVVERO RIENTRINO NELLA ORDINARIA AMMINISTRAZIONE DI FUNZIONI E SERVIZI, NONCHE' GLI ACQUISTI, LE ALIENAZIONI E LE RELATIVE PERMUTE ED IN GENERALE TUTTI I CONTRATTI. QUALORA TALI ATTI RIGUARDINO BENI IMMOBILI SUSSISTE LA COMPETENZA DELLA GIUNTA COMUNALE SOLTANTO QUANDO COSTITUISCONO MERA ESECUZIONE DI ATTI FONDAMENTALI DEL CONSIGLIO
- D) DELIBERARE L'APPROVAZIONE DEI PROGETTI RELATIVI A SINGOLE OPERE PUBBLICHE QUANDO SIANO PREVISTI IN ATTI FONDAMENTALI DEL CONSIGLIO;
- E) DELIBERARE LE SPESE CHE IMPEGNINO I BILANCI PER GLI ESERCIZI SUCCESSIVI, LIMITATAMENTE A QUELLE RELATIVE ALLE LOCAZIONI DI IMMOBILI ED ALLA SOMMINISTRAZIONE DI FORNITURE DI BENI E SERVIZI A CARATTERE CONTINUATIVO;
- F) DELIBERARE I CONTRIBUTI, LE INDENNITA', I COMPENSI, I RIMBORSI E LE ESENZIONI AD AMMINISTRATORI, A DIPENDENTI O A TERZI;
- G) ADOTTARE I PROVVEDIMENTI RIGUARDANTI ASSUNZIONI, STATO GIURIDICO E TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE, FERME RESTANDO LE COMPETENZE RISERVATE AL CONSIGLIO COMUNALE ED AI FUNZIONARI;
- H) OGNI ALTRO PROVVEDIMENTO CHE COMPORTI L'ESERCIZIO DI UN POTERE DISCREZIONALE E CHE NON COSTITUISCA ATTO A NATURA VINCOLATA NE' UNA DISCREZIONALITA' DI CARATTERE TECNICO IN ESECUZIONE A DISPOSIZIONI LEGISLATIVE, REGOLAMENTARI E DI ATTI, PROGRAMMI E PIANI, IVI COMPRESSE LE PREVISIONI DEGLI STRUMENTI URBANISTICI GENERALI ED ATTUATIVI.
- I) LA INIZIATIVA DI SOTTOPORRE UNA DELIBERAZIONE ALL'ESAME DELL'ORGANO DI CONTROLLO AI SENSI DEL COMMA 01 DELL' ARTT. 45 DELLA LEGGE 08.06.1990 N. 142 .
05. LA GIUNTA COMUNALE PUO' ADOTTARE IN VIA D'URGENZA LE DELIBERAZIONI ATTINENTI ALLE VARIAZIONI O AGLI STORNI DI BILANCIO SOTTOPONENDOLE A RATIFICA DEL CONSIGLIO COMUNALE NEI SESSANTA GIORNI SUCCESSIVI, A PENA DI DECADENZA.
06. IL FUNZIONAMENTO DELLA GIUNTA COMUNALE E GLI ATTI AD ESSA ASSEGNATI SONO DISCIPLINATI DAL REGOLAMENTO.

ART. 41

ADUNANZE E DELIBERAZIONI

01. LA GIUNTA COMUNALE E' CONVOCATA E PRESIDUTA DAL SINDACO.
02. LA GIUNTA COMUNALE DELIBERA A MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI VOTI. LE SUE DELIBERAZIONI NON SONO VALIDE SE NON INTERVENGONO ALMENO TRE COMPONENTI.
03. NELLE VOTAZIONI PALESI IN CASO DI PARITA' PREVALE IL VOTO DEL SINDACO O DI CHI PRESIEDE L'ADUNANZA;
04. ALLA SEDUTA DI GIUNTA COMUNALE PUO' PARTECIPARE, SENZA DIRITTO DI VOTO, IL REVISORE DEL CONTO.
05. LE SEDUTE DELLA GIUNTA COMUNALE NON SONO PUBBLICHE, SALVO

DIVERSA DECISIONE DELLA GIUNTA STESSA.

06. LE DELIBERAZIONI DICHIARATE IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILI SONO ADOTTATE CON IL VOTO ESPRESSO DALLA MAGGIORANZA DEGLI ASSESSORI ASSEGNATI, NEL NUMERO FISSATO DALL' ARTT. 31 DEL PRESENTE STATUTO.

CAPO 04

IL SINDACO

ART. 42

FUNZIONI

01. IL SINDACO E' IL CAPO DELL' AMMINISTRAZIONE COMUNALE.

02. IL SINDACO O CHI NE FA LEGALMENTE LE VECI ESERCITA LE FUNZIONI DI UFFICIALE DEL GOVERNO NEI CASI PREVISTI DALLA LEGGE.

03. ESERCITA LE FUNZIONI ATTRIBITEGLI DIRETTAMENTE DALLE LEGGI REGIONALI, SECONDO LE MODALITA' PREVISTE DALLE LEGGI STESSE E DAL PRESENTE STATUTO.

04. PER L' ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI CUI AI PRECEDENTI COMMI 02 E 03 IL SINDACO SI AVVALE DEGLI UFFICI COMUNALI.

ART. 43

COMPETENZE

01. IL SINDACO IN QUALITA' DI CAPO DELL' AMMINISTRAZIONE COMUNALE:

A) CONVOCA E PRESIEDE IL CONSIGLIO COMUNALE E LA GIUNTA COMUNALE; NE FISSA L' ORDINE DEL GIORNO E NE DETERMINA IL GIORNO DELL' ADUNANZA

B) ASSICURA L' UNITA' DI INDIRIZZO DELLA GIUNTA COMUNALE PROMUOVENDO E COORDINANDO L' ATTIVITA' DEGLI ASSESSORI;

C) SOVRINTENDE AL FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI E DEGLI UFFICI COMUNALI.

D) INDICE I REFERENDUM COMUNALI.

E) SOVRINTENDE ALL' ESPLETAMENTO DELLE FUNZIONI STATALI E REGIONALI ATTRIBITE O DELEGATE AL COMUNE E NE RIFERISCE AL CONSIGLIO;

F) HA LA RAPPRESENTANZA IN GIUDIZIO DEL COMUNE E, SALVA RATIFICA DELLA GIUNTA PROMUOVE DAVANTI ALL' AUTORITA' GIUDIZIARIA I

PROVVEDIMENTI CAUTELATIVI E LE AZIONI POSSESSORIE;

G) PROVVEDE ALL' OSSERVANZA DEI REGOLAMENTI E NORME ANCHE CON ORDINANZE;

H) RILASCIATA ATTESTATI DI NOTORIETA' PUBBLICA;

I) PUO' SOSPENDERE I DIPENDENTI DEL COMUNE, RIFERENDONE ALLA GIUNTA NELLA SUA PRIMA ADUNANZA;

L) PROMUOVE E CONCLUDE ACCORDI DI PROGRAMMA DI CUI ALL' ARTT. 27 DELLA LEGGE 08.06.1990 N. 142 ;

M) ADEMPIE ALLE ALTRE ATTRIBUZIONI CONFERITEGLI DAL PRESENTE STATUTO E DALLE LEGGI.

N) STIPULA I CONTRATTI IN RAPPRESENTANZA DELL' ENTE QUALORA IL SEGRETARIO COMUNALE ASSUMA LE FUNZIONI DI UFFICIALE ROGANTE.

ART. 44

ATTRIBUZIONI DEL SINDACO NEI SERVIZI DI COMPETENZA STATALE.

01. IL SINDACO QUALE UFFICIALE DI GOVERNO, SOVRINTENDE:

A) ALLA TENUTA DEI REGISTRI DI STATO CIVILE EDI POPOLAZIONE ED AGLI ADEMPIMENTI CHE GLI SONO DEMANDATI DALLE LEGGI IN MATERIA ELETTORALE, DI LEVA MILITARE E DI STATISTICA;

B) ALLA EMANAZIONE DEGLI ATTI CHE GLI SONO ATTRIBUITI DALLE LEGGI E DAI REGOLAMENTI IN MATERIA DI ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA, DI SANITA' E DI IGIENE PUBBLICA;

C) ALLO SVOLGIMENTO, IN MATERIA DI PUBBLICA SICUREZZA E DI POLIZIA GIUDIZIARIA, DELLE FUNZIONI CHE GLI SONO AFFIDATE DALLA LEGGE;

D) ALLA VIGILANZA SU TUTTO QUANTO POSSA INTERESSARE LA SICUREZZA E L'ORDINE PUBBLICO, INFORMANDONE IL PREFETTO.

02. IL SINDACO, QUALE UFFICIALE DI GOVERNO, ADOTTA CON, ATTO MOTIVATO, E NEL RISPETTO DEI PRINCIPI GENERALI DELL'ORDINAMENTO

GIURIDICO, PROVVEDIMENTI CONTINGIBILI ED URGENTI IN MATERIA DI SANITA' ED IGIENE, EDILIZIA E POLIZIA LOCALE AL FINE PREVENIRE ED

ELIMINARE GRAVI PERICOLI CHE MINACCIANO L'INCOLUMITA' DEI CITTADINI. PER L'ESECUZIONE DEI RELATIVI ORDINI PUO' RICHIEDERE AL

PREFETTO, OVE OCCORRA, L'ASSISTENZA DELLA FORZA PUBBLICA.

03. SE IL PROVVEDIMENTO CONTINGIBILE ED URGENTE E' RIVOLTO A PERSONE DETERMINATE E SE QUESTE NON OTTEMPERANO ALL'ORDINE IMPARTITO,

IL SINDACO PUO' PROVVEDERE D'UFFICIO A SPESE DEGLI INTERESSATI, SENZA PREGIUDIZIO DELL'AZIONE PENALE PER I REATI CUI FOSSERO

INCORSI.

04. CHI SOSTITUISCE IL SINDACO ESERCITA ANCHE LE FUNZIONI DI CUI AL PRESENTE ARTICOLO.

ART. 45

MOZIONE DI SFIDUCIA COSTRUTTIVA E SOSTITUZIONE

01. IL SINDACO E LA GIUNTA CESSANO DALLA CARICA IN CASO DI APPROVAZIONE DI UNA MOZIONE DI SFIDUCIA COSTRUTTIVA ESPRESSA PER APPELLO

NOMINALE CON IL VOTO DELLA MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI AL COMUNE.

02. LA MOZIONE DEVE ESSERE SOTTOSCRITTA DA ALMENO UN TERZO DEI CONSIGLIERI E PUO' ESSERE PROPOSTA SOLO NEI CONFRONTI DELL'INTERA

GIUNTA. DEVE CONTENERE LA PROPOSTA DI NUOVE LINEE

POLITICO-AMMINISTRATIVE, DI UN NUOVO SINDACO E DI UNA NUOVA GIUNTA IN CONFORMITA'

A QUANTO PREVISTO DALL' ARTT. 31 .

03. LA MOZIONE VIENE MESSA IN DISCUSSIONE NON PRIMA DI CINQUE GIORNI E NON OLTRE DIECI GIORNI DALLA SUA PRESENTAZIONE.

04. L'APPROVAZIONE DELLA MOZIONE DI SFIDUCIA COMPORTA LA PROCLAMAZIONE DEL NUOVO ESECUTIVO PROPOSTO.

05. ALLA SOSTITUZIONE DEI SINGOLI COMPONENTI LA GIUNTA, DIMISSIONARI, REVOCATI, O CESSATI DALL'UFFICIO PER ALTRA CAUSA, PROVVEDE

NELLA STESSA SEDUTA IL CONSIGLIO, SU PROPOSTA DEL SINDACO.

06. LA DECADENZA DI CUI ALL' ARTT. 37 HA EFFETTO DALLA ELEZIONE DELLA NUOVA GIUNTA.

07. LA SFIDUCIA COSTRUTTIVA, E LA SOSTITUZIONE NELLE FORME INDICATE NEL PRESENTE ARTICOLO SI APPLICANO ANCHE AGLI AMMINISTRATORI DI

AZIENDE SPECIALI E DI ISTITUZIONI DIPENDENTI O SOTTOPOSTE A VIGILANZA, ELETTI DAL CONSIGLIO COMUNALE.

ART. 46

RESPONSABILITA'

01. PER GLI AMMINISTRATORI E PER IL PERSONALE DEL COMUNE DI CASTELDELICI SI OSSERVANO LE DISPOSIZIONI VIGENTI IN MATERIA DI RESPONSABILITA' DEGLI IMPIEGATI CIVILI DELLO STATO.

02. IL TESORIERE ED OGNI ALTRO AGENTE CONTABILE CHE ABBAIA IL MANEGGIO DEL PUBBLICO DENARO O SIA INCARICATO DELLA GESTIONE DEI BENI DEL COMUNE, NONCHE' COLORO CHE SI INGERISCANO NEGLI INCARICHI ATTRIBUITI A DETTI AGENTI DEVONO RENDERE IL CONTO DELLA LORO GESTIONE.

ART. 47

OBBLIGO DI ASTENSIONE

01. I COMPONENTI DEGLI ORGANI COMUNALI DEVONO ASTENERSI DAL PRENDERE PARTE ALLE DELIBERAZIONI RIGUARDANTI LITI O CONTABILITA' LORO PROPRIE NEI CONFRONTI DEL COMUNE E DEGLI ENTI O AZIENDE DIPENDENTI O SOTTOPOSTI ALLA SUA AMMINISTRAZIONE O VIGILANZA. PARIMENTI DEVONO ASTENERSI QUANDO SI TRATTI DI INTERESSE PROPRIO, O D'INTERESSE, LITI O CONTABILITA' DEI LORO PARENTI O AFFINI SINO AL QUARTO GRADO, O DEL CONIUGE. SI ASTENGONO PURE DAL PRENDERE PARTE DIRETTAMENTE O INDIRETTAMENTE IN SERVIZI, ESAZIONI DI DIRITTI, SOMMINISTRAZIONI O APPALTI DI OPERE NELL'INTERESSE DEL COMUNE O DI ENTI SOGGETTI ALLA SUA AMMINISTRAZIONE, VIGILANZA E TUTELA.

02. IL DIVIETO DI CUI AL COMMA 01 COMPORTA ANCHE L'OBBLIGO DI ALLONTANARSI DALLA SALA DELLE ADUNANZE DURANTE LA TRATTAZIONE DI DETTI AFFARI.

03. LE DISPOSIZIONI DI CUI AL PRESENTE ARTICOLO SI APPLICANO ANCHE AL SEGRETARIO COMUNALE E AL VICE-SEGRETARIO OVE ESISTE.

TITOLO 03

PARTECIPAZIONE POPOLARE

CAPO 01

ART. 48

LIBERE FORME ASSOCIATIVE

01. IL COMUNE FAVORISCE LA FORMAZIONE DI ORGANISMI A BASE ASSOCIATIVA, CON IL COMPITO DI CONCORRERE ALLA GESTIONE DEI SERVIZI COMUNALI A DOMANDA INDIVIDUALE, QUALI SCUOLE MATERNE, IMPIANTI SPORTIVI, CULTURALI E RICREATIVI, MENSE SCOLASTICHE E SIMILI.

02. GLI UTENTI DEI PREDETTI SERVIZI POSSONO COSTITUIRSI IN COMITATI DI GESTIONE, SECONDO LE NORME DEL REGOLAMENTO, CHE NE DEFINISCE LE FUNZIONI, GLI ORGANI RAPPRESENTATIVI ED I MEZZI.

03. I COMITATI DI GESTIONE RIFERISCONO ANNUALMENTE DELLA LORO ATTIVITA', CON UNA RELAZIONE CHE E' INVIATA AL CONSIGLIO COMUNALE.

ART. 49

CONSULTAZIONE

01. IL COMUNE PUO' CONSULTARE, LE ORGANIZZAZIONI DEI SINDACATI DEI LAVORATORI DIPENDENTI ED AUTONOMI, LE ORGANIZZAZIONI DELLA COOPERAZIONE E LE ALTRE FORMAZIONI ECONOMICHE E SOCIALI.

02. LA CONSULTAZIONE E' OBBLIGATORIA IN OCCASIONE DEL PIANO REGOLATORE GENERALE E DEI PIANI COMMERCIALI.

03. IL REGOLAMENTO STABILISCE LE MODALITA' ED I TERMINI DELLA CONSULTAZIONE.

ART. 50

DIRITTO DI PETIZIONE

01. I CITTADINI E LE ORGANIZZAZIONI DI CUI AL PRECEDENTE ARTT. 49 , COMMA 01 , POSSONO RIVOLGERE PETIZIONI AL CONSIGLIO COMUNALE PER CHIEDERE PROVVEDIMENTI O ESPORRE COMUNI NECESSITA'.

02. LA COMPETENTE COMMISSIONE CONSILIARE DECIDE SULLA RICEZIONE ED AMMISSIBILITA' DELLE PETIZIONI.

03. IL REGOLAMENTO INTERNO DEL CONSIGLIO COMUNALE STABILISCE LE MODALITA' DI ESERCIZIO DEL DIRITTO DI PETIZIONE.

ART. 51

INTERROGAZIONI

01. LE ORGANIZZAZIONI DI CUI AL PRECEDENTE ARTT. 49 , COMMA 01 , ED I SINGOLI CONSIGLI CIRCOSCRIZIONALI, OVE ESISTONO POSSONO RIVOLGERE INTERROGAZIONI SCRITTE AL CONSIGLIO COMUNALE ED ALLA GIUNTA COMUNALE, A SECONDA DELLE RISPETTIVE COMPETENZA.

02. LA RISPOSTA E' DATA PER ISCRITTO.

ART. 52

DIRITTO DI INIZIATIVA

01. L'INIZIATIVA POPOLARE PER LA FORMAZIONE DEI REGOLAMENTI COMUNALI E DEI PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI DI INTERESSE GENERALE SI ESERCITA MEDIANTE LA PRESENTAZIONE AL CONSIGLIO COMUNALE DI PROPOSTE REDATTE, RISPETTIVAMENTE, IN ARTICOLI O IN UNO SCHEMA DI DELIBERAZIONE.

02. LA PROPOSTA DEVE ESSERE SOTTOSCRITTA DA ALMENO UN QUINTO DELLA POPOLAZIONE RESIDENTE AL 31 DICEMBRE DELL'ANNO PRECEDENTE.

03. SONO ESCLUSE DALL'ESERCIZIO DEL DIRITTO DI INIZIATIVA LE SEGUENTI MATERIE:

- A) REVISIONE DELLO STATUTO;
- B) TRIBUTI E BILANCIO;
- C) ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICA UTILITA';
- D) DESIGNAZIONI E NOMINE.

ART. 53

PROCEDURA PER L'APPROVAZIONE DELLA PROPOSTA

01. LA COMMISSIONE CONSILIARE, ALLA QUALE IL PROGETTO DI INIZIATIVA VIENE ASSEGNATO, DECIDE SULLA RICEVIBILITA' ED AMMISSIBILITA' FORMALE DELLE PROPOSTE E PRESENTA LA SUA RELAZIONE AL CONSIGLIO

COMUNALE, ENTRO IL TERMINE DI TRENTA GIORNI.

02. IL CONSIGLIO COMUNALE E' TENUTO A PRENDERE IN ESAME LA PROPOSTA D'INIZIATIVA ENTRO TRENTA GIORNI DALLA PRESENTAZIONE DELLA RELAZIONE DELLA COMMISSIONE.

03. OVE IL CONSIGLIO NON VI PROVVEDA ENTRO IL TERMINE DI CUI AL PRECEDENTE COMMA, CIASCUN CONSIGLIERE HA LA FACOLTA' DI CHIEDERE IL PASSAGGIO ALLA VOTAZIONE FINALE, ENTRO TRENTA GIORNI.

04. SCADUTO QUEST'ULTIMO TERMINE, LA PROPOSTA E' ISCRITTA DI DIRITTO ALL'ORDINE DEL GIORNO DELLA PRIMA SEDUTA DEL CONSIGLIO COMUNALE.

ART. 54

REFERENDUM CONSULTIVO

01. E' AMMESSO REFERENDUM CONSULTIVO SU QUESTIONI DI ESCLUSIVA COMPETENZA COMUNALE. E' ESCLUSO NEI CASI PREVISTI DALL' ARTT. 52 COMMA 03 DEL PRESENTE STATUTO.

02. SI FA LUOGO A REFERENDUM CONSULTIVO:

A) NEL CASO SIA DELIBERATO DAL CONSIGLIO COMUNALE CON MAGGIORANZA DEI DUE TERZI DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI AL COMUNE;

B) QUALORA VI SIA RICHIESTA DA PARTE DI UN QUINTO DELLA POPOLAZIONE RESIDENTE AL 31 DICEMBRE DELL'ANNO PRECEDENTE;

03. LE FIRME DEI SOTTOSCRITTORI DEVONO ESSERE AUTENTICATE;

04. IL QUESITO SOTTOPOSTO A REFERENDUM E' DICHIARATO ACCOLTO NEL CASO IN CUI I VOTI ATTRIBUITI ALLA RISPOSTA AFFERMATIVA NON SIANO INFERIORI ALLA MAGGIORANZA ASSOLUTA DEGLI ELETTORI CHE HANNO DIRITTO DI PARTECIPARE ALLA VOTAZIONE; ALTRIMENTI E' DICHIARATO RESPINTO.

05. ENTRO SESSANTA GIORNI DALLA PROCLAMAZIONE DELL'ESITO FAVOREVOLE DEL REFERENDUM LA GIUNTA COMUNALE E' TENUTA A PROPORRE AL CONSIGLIO COMUNALE UN PROVVEDIMENTO AVENTE AD OGGETTO IL QUESITO SOTTOPOSTO A REFERENDUM.

CAPO 02

PARTECIPAZIONE AL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

ART. 55

DIRITTO DI PARTECIPAZIONE AL PROCEDIMENTO

01. FATTI SALVI I CASI IN CUI LA PARTECIPAZIONE AL PROCEDIMENTO E' DISCIPLINATA DALLA LEGGE, IL COMUNE E GLI ENTI ED AZIENDE DIPENDENTI, SONO TENUTI A COMUNICARE L'AVVIO DEL PROCEDIMENTO A COLORO NEI CONFRONTI DEI QUALI IL PROVVEDIMENTO FINALE E' DESTINATO A PRODURRE EFFETTI DIRETTI A COLORO CHE DEBBONO INTERVENIRVI.

02. COLORO CHE SONO PORTATORI DI INTERESSI PUBBLICI O PRIVATI, E LE ASSOCIAZIONI PORTATRICI DI INTERESSI DIFFUSI HANNO LA FACOLTA' DI INTERVENIRE NEL PROCEDIMENTO, QUALORA POSSA LORO DERIVARE UN PREGIUDIZIO DAL PROVVEDIMENTO.

03. I SOGGETTI DI CUI AI COMMUNI PRECEDENTI HANNO DIRITTO DI PRENDERE VISIONE DEGLI ATTI DEL PROCEDIMENTO E DI PRESENTARE MEMORIE E DOCUMENTI, CHE L'AMMINISTRAZIONE HA L'OBBLIGO DI ESAMINARE, QUALORA SIANO PERTINENTI ALL'OGGETTO DEL PROCEDIMENTO.

ART. 56

COMUNICAZIONE DELL'AVVIO DEL PROCEDIMENTO

01. IL COMUNE E GLI ENTI ED AZIENDE DIPENDENTI DEBONO DARE NOTIZIA DELL'AVVIO DEL PROCEDIMENTO MEDIANTE COMUNICAZIONE PERSONALE, NEL QUALE DEBONO ESSERE INDICATI:

- A) L'UFFICIO ED IL FUNZIONARIO RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO;
- B) L'OGGETTO DEL PROCEDIMENTO;
- C) LE MODALITA' CON CUI SI PUO' AVERE NOTIZIA DEL PROCEDIMENTO E PRENDERE VISIONE DEGLI ATTI.

02. QUALORA PER IL NUMERO DEI DESTINATARI, LA COMUNICAZIONE PERSONALE NON SIA POSSIBILE O RISULTI PARTICOLARMENTE GRAVOSA, L'AMMINISTRAZIONE PROVVEDE A RENDERE NOTI GLI ELEMENTI DI CUI ALLE LETTERE A), B), C) DEL PRECEDENTE COMMA, MEDIANTE IDONEE FORME DI PUBBLICITA' DI VOLTA IN VOLTA STABILITE DALL'AMMINISTRAZIONE.

ART. 57

COMPITI DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

01. IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO:

- A) VALUTA AI FINI ISTRUTTORI, LE CONDIZIONI DI AMMISSIBILITA', I REQUISITI DI LEGITTIMAZIONE ED I PRESUPPOSTI RILEVANTI PER L'EMANAZIONE DEL PROCEDIMENTO;
- B) ACCERTA D'UFFICIO I FATTI, DISPONENDO IL COMPIMENTO DEGLI ATTI A TAL FINE NECESSARI, E ADOTTA OGNI MISURA PER L'ADEGUATO E SOLLECITO SVOLGIMENTO DELL'ISTRUTTORIA. IN PARTICOLARE, PUO' RICHIEDERE LA RETTIFICA O LA INTEGRAZIONE DI DICHIARAZIONI O ISTANZE ERRONEE O INCOMPLETE E PUO' ESPERIRE ACCERTAMENTI TECNICI ED ISPEZIONI ED ORDINARE ESIBIZIONI DOCUMENTALI;
- C) PROPONE L'INDIZIONE O, SU DELEGA DEL SINDACO INDICE LA CONFERENZA DEI SERVIZI;
- D) CURA LE COMUNICAZIONI, LE PUBBLICAZIONI E LE NOTIFICAZIONI PREVISTE DALLE LEGGI E DEI REGOLAMENTI;
- E) ADOTTA, OVE NE ABBAIA LA COMPETENZA, IL PROVVEDIMENTO FINALE, OVVERO TRASMETTE GLI ATTI ALL'ORGANO COMPETENTE PER L'ADOZIONE.
- F) HA IL COMPITO DI PRESENTARE MEMORIE SCRITTE E DOCUMENTI CHE L'AMMINISTRAZIONE HA L'OBBLIGO DI VALUTARE OVE SIANO PERTINENTI ALL'OGGETTO DEL PROCEDIMENTO.

02. LE DISPOSIZIONI CONTENUTE NEL COMMA 01 , LETTERA A) NON SI APPLICANO NEI CONFRONTI DEGLI ATTI NORMATIVI, AMMINISTRATIVI GENERALI, DI PIANIFICAZIONE E DI PROGRAMMAZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE, PER I QUALI RESTANO FERME LE PARTICOLARI NORME CHE NE REGOLANO LA FORMAZIONE.

ART. 58

ACCORDI SOSTITUTIVI DI PROVVEDIMENTI

01. IN ACCOGLIMENTO DI OSSERVAZIONI E PROPOSTE PRESENTATE A NORMA DEL PRESENTE STATUTO L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE PUO' CONCLUDERE SENZA PREGIUDIZIO DEI DIRITTI DEI TERZI, E IN OGNI CASO, NEL PERSEGUIMENTO

DEL PUBBLICO INTERESSE, ACCORDI CON GLI INTERESSATI AL FINE DI DETERMINARE IL CONTENUTO DISCREZIONALE DEL PROVVEDIMENTO FINALE OVVERO, NEI CASI PREVISTI DALLA LEGGE, IN SOSTITUZIONE DI QUESTO.

02. GLI ACCORDI SOSTITUTIVI DI PROVVEDIMENTI SONO SOGGETTI AI MEDESIMI CONTROLLI PREVISTI PER QUESTI ULTIMI E SONO STIPULATI PER ATTO SCRITTO, SALVO CHE LA LEGGE DISPONGA ALTRIMENTI.

03. PER SOPRAVVENUTI MOTIVI DI PUBBLICO INTERESSE L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE RECEDE UNILATERALMENTE DALL'ACCORDO, PROVVEDENDO A LIQUIDARE UN INDENNIZZO RELATIVO AI PREGIUDIZI EVENTUALMENTE VERIFICATISI A DANNO DEL PRIVATO.

ART. 59

TERMINI DEL PROCEDIMENTO

01. TUTTI I PROCEDIMENTI CHE CONSEGUONO OBBLIGATORIAMENTE AD UN'ISTANZA O CHE DEBBONO ESSERE INIZIATI D'UFFICIO SONO CONCLUSI CON L'ADOZIONE DI UN PROVVEDIMENTO ESPRESSO.

02. IL TERMINE PER L'ADOZIONE DELL'ATTO FINALE DEL PROVVEDIMENTO, SALVA DIVERSA STATUZIONE DEI REGOLAMENTI COMUNALI E' DI TRENTA GIORNI DECORRENTI DALL'INIZIO D'UFFICIO DEL PROCEDIMENTO O DAL RICEVIMENTO DELLA DOMANDA SE IL PROCEDIMENTO E' AD ISTANZA DI PARTE.

ART. 60

MOTIVAZIONE DEL PROVVEDIMENTO

01. FATTA ECCEZIONE PER GLI ATTI NORMATIVI E PER QUELLI A CONTENUTO GENERALE OGNI PROVVEDIMENTO AMMINISTRATIVO, COMPRESI QUELLI CONCERNENTI L'ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA, LO SVOLGIMENTO DEI PUBBLICI CONCORSI ED IL PERSONALE E' FORNITO DI MOTIVAZIONE.

02. LA MOTIVAZIONE INDICA I PRESUPPOSTI DI FATTO E LE RAGIONI GIURIDICHE CHE HANNO DETERMINATO LA DECISIONE DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE, IN RELAZIONE ALLE RISULTANZE DELL'ISTRUTTORIA.

03. QUALORA LE RAGIONI DELLA DECISIONE SIANO ESPRESSE MEDIANTE RINVIO AD ALTRO ATTO DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE, QUEST'ULTIMO E' INDICATO E RESO DISPONIBILE.

CAPO 03

DIRITTO DI ACCESSO E DI INFORMAZIONE

ART. 61

PUBBLICITA' DEGLI ATTI E DIRITTO D'ACCESSO

01. TUTTI GLI ATTI DEL COMUNE, DEGLI ENTI ED AZIENDE DA ESSO DIPENDENTI SONO PUBBLICI, AD ECCEZIONE DI QUELLI RISERVATI PER ESPRESSA DISPOSIZIONE DI LEGGE O PER EFFETTO DI UNA MOTIVATA DICHIARAZIONE, RISPETTIVAMENTE DEL SINDACO O DEL PRESIDENTE DEGLI ENTI ED AZIENDE CHE NE VIETI L'ESIBIZIONE, QUALORA LA LORO DIFFUSIONE POSSA PREGIUDICARE IL DIRITTO ALLA RISERVATEZZA DELLE PERSONE, DI ENTI ED IMPRESE OVVERO SIA DI PREGIUDIZIO AGLI INTERESSI DEL COMUNE E DEGLI ENTI ED AZIENDE DIPENDENTI.

02. PRESSO APPOSITO UFFICIO COMUNALE DEBBONO ESSERE TENUTE A

DISPOSIZIONE DEI CITTADINI LE RACCOLTE DELLA "GAZZETTA UFFICIALE" E DEL BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE MARCHE E DEI REGOLAMENTI COMUNALI.

03. TUTTI I CITTADINI, SINGOLI OD ASSOCIATI, HANNO DIRITTO DI PRENDERE VISIONE DEGLI ATTI E DEI PROVVEDIMENTI ADOTTATI DAGLI ORGANI DEL COMUNE O DEGLI ENTI ED AZIENDE DIPENDENTI, SECONDO LE MODALITA' STABILITE DAL REGOLAMENTO.

04. IL REGOLAMENTO DISCIPLINA ALTRESI' IL DIRITTO DEI CITTADINI SINGOLI ED ASSOCIATI DI OTTENERE IL RILASCIO DEGLI ATTI E PROVVEDIMENTI DI CUI AL PRIMO COMMA PREVIO PAGAMENTO DEI SOLI COSTI.

05. FERMO RESTANDO QUANTO PREVISTO DALL' ARTT. 10 COMMA 02 DEL PRESENTE STATUTO ED AL FINE DI ASSICURARE IL DIRITTO DEI CITTADINI DI ACCEDERE, IN GENERALE, ALLE INFORMAZIONI DI CUI L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE E' IN POSSESSO, E' ISTITUITO IDONEO UFFICIO PRESSO IL QUALE SONO FORNITE TUTTE LE NOTIZIE RELATIVE ALL'ATTIVITA' DEL COMUNE E DEGLI ENTI ED AZIENDE DIPENDENTI.

TITOLO 04

L'ORDINAMENTO AMMINISTRATIVO DEL COMUNE

CAPO 01

L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE

ART. 62

PRINCIPI E CARATTERI DIRETTIVI

01. IL COMUNE INFORMA LA PROPRIA ATTIVITA' AMMINISTRATIVA AI PRINCIPI DI DEMOCRAZIA, DI PARTECIPAZIONE, DI DECENTRAMENTO E DI SEPARAZIONE TRA I COMPITI DI INDIRIZZO E DI CONTROLLO, SPETTANTI AGLI ORGANI ELETTIVI, E COMPITI DI GESTIONE AMMINISTRATIVA, TECNICA E CONTABILE SPETTANTI AL SEGRETARIO COMUNALE E AI FUNZIONARI.

02. ASSUME COME CARATTERI ESSENZIALI DELLA PROPRIA ORGANIZZAZIONE I CRITERI DELL'AUTONOMIA, DELLA FUNZIONALITA' ED ECONOMICITA' DI GESTIONE, SECONDO PRINCIPI DI PROFESSIONALITA' E RESPONSABILITA'.

03. L'UFFICIO COMUNALE VIENE RIPARTITO IN AREE E SETTORI FUNZIONALI.

ART. 63

PERSONALE

01. I DIPENDENTI DEL COMUNE SONO INQUADRATI IN UN RUOLO ORGANICO, DELIBERATO DAL CONSIGLIO COMUNALE, AI SENSI DELL' ARTT. 32 COMMA 02 LETT. C) , DELLA LEGGE 08.06.1990 N. 142 .

02. LO STATO GIURIDICO E IL TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE SONO DISCIPLINATI DAGLI ACCORDI COLLETTIVI NAZIONALI.

03. IL REGOLAMENTO DISCIPLINA:

A) LA DOTAZIONE ORGANICA DEL PERSONALE;

B) LE PROCEDURE E L'ASSUNZIONE DEL PERSONALE;

C) L'ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI.

D) L'ATTRIBUZIONE AL SEGRETARIO COMUNALE E AI FUNZIONARI DI RESPONSABILITA' GESTIONALI PER L'ATTUAZIONE DEGLI OBIETTIVI FISSATI DAGLI ORGANI COMUNALI.

E) LE MODALITA' DI FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE DI DISCIPLINA.

F) LE MODALITA' PER IL CONFERIMENTO DELLE COLLABORAZIONI ESTERNE DI CUI

ALL' ARTT. 51 , COMMA 07 , DELLA LEGGE 08.06.1990 N. 142 .

04. IL COMUNE PROMUOVE E REALIZZA LA FORMAZIONE E L'AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE DEL PROPRIO PERSONALE.

05. IL COMUNE GARANTISCE L'EFFETTIVO ESERCIZIO DEI DIRITTI SINDACALI DEL PROPRIO PERSONALE.

ART. 64

IL SEGRETARIO COMUNALE STATO GIURIDICO E TRATTAMENTO ECONOMICO

01. IL COMUNE HA UN SEGRETARIO TITOLARE FUNZIONARIO STATALE, AL SERVIZIO DELL'ENTE PER I COMPITI PREVISTI DALLA LEGGE FONDAMENTALE, ISCRITTO IN APPOSITO ALBO NAZIONALE TERRITORIALMENTE ARTICOLATO.

02. LO STATO GIURIDICO ED IL TRATTAMENTO ECONOMICO DEL SEGRETARIO COMUNALE SONO STABILITI DALLA LEGGE.

ART. 65

POSIZIONE DEL SEGRETARIO

01. IL SEGRETARIO COMUNALE, NEL RISPETTO DELLE DIRETTIVE IMPARTITE DAL SINDACO, E' TITOLARE DELLA FUNZIONE DI DIREZIONE DELLA STRUTTURA OPERATIVA DEL COMUNE DELLA QUALE COSTITUISCE MOMENTO DI SINTESI EDI RACCORDO CON GLI ORGANI DI GOVERNO ATTRAVERSO IL SINDACO.

02. LA PREDETTA FUNZIONE DI DIREZIONE VIENE REALIZZATA SOVRINTENDENDO ALLO SVOLGIMENTO DELLE FUNZIONI DEI RESPONSABILI DEGLI

UFFICI E DEI SERVIZI E COORDINANDO LA LORO ATTIVITA' AL FINE DI DARLE COESIONE, ORGANIZZATA COMPLEMENTARIETA', EFFICACIA ED EFFICENZA NEL RAGGIUNGIMENTO DEI FINI DETERMINATI DAGLI ORGANI DI GOVERNO NELLA GESTIONE DEI SERVIZI E DELLA ATTIVITA' COMUNALE.

03. IL REGOLAMENTO DI CUI ALL' ARTT. 51 DELLA LEGGE 08.06.1990 N. 142 STABILISCE LE MODALITA' CON LE QUALI SONO ESPLICATE LE PREDETTE ATTIVITA' DI DIREZIONE, SOVRINTENDENZA E DI COORDINAMENTO CONTEMPERANDO L'ESIGENZA DI AUTONOMIA E RESPONSABILITA' DEI RESPONSABILI DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI CON QUELLA PRIMARIA E PREVALENTE DELL'ARMONICO ED INTEGRATO FUNZIONAMENTO DELL'INTERA STRUTTURA COMUNALE.

ART. 66

FUNZIONI DEL SEGRETARIO

01. IL SEGRETARIO AL FINE DI PERSEGUIRE GLI OBIETTIVI ED I PROGRAMMI DELL'AMMINISTRAZIONE E NEL RISPETTO DELLE DIRETTIVE DEL SINDACO OLTRE ALLE FUNZIONI DI DIREZIONE SOVRINTENDENZA E COORDINAMENTO DI CUI AL PRECEDENTE ARTICOLO, SVOLGE FUNZIONI DI COLLABORAZIONE, CONSULENZA PROPOSITIVA, VIGILANZA E GARANZIA PER ASSICURARE IL BUON ANDAMENTO DELL'ENTE DI CUI PRESTA SERVIZIO E DI CONCORRERE ALL'IMPARZIALITA' DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA.

02. AL SEGRETARIO IN RELAZIONE ALLE ATTRIBUZIONI DI FUNZIONI PREVISTE DALLA LEGGE FONDAMENTALE E DALLE ALTRE NORME PREVISTE DALLA LEGGE 08.06.1990 N. 142 E DALLE ALTRE NORME LEGISLATIVE, STATUTARIE E

REGOLAMENTARI COMPETE:

- A) LA RESPONSABILITA' DELL'ISTRUTTORIA DELLE DELIBERAZIONI DELLE QUALI ATTESTA LA COMPIUTEZZA IN SEDE DI ESPRESSIONE DEL PARERE DI LEGITTIMITA' RICHIESTA DALL' ARTT. 53 DELLA LEGGE 08.06.1990 N. 142 ;
- B) LA RESPONSABILITA' DEGLI ATTI E DELLE PROCEDURE ATTUATIVE DELLE DELIBERAZIONI NONCHE' DELL'ATTUAZIONE DI TUTTI I PROVVEDIMENTI: PERTANTO VIGILA COSTANTEMENTE SUI SERVIZI ISTITUZIONALMENTE COMPETENTI ALLA SPECIFICA ATTUAZIONE DELLE PROCEDURE E DEI PROVVEDIMENTI.
- C) LA RESPONSABILITA' DEL REGOLARE SVOLGERSI DELLE PROCEDURE CONSEGUENTI ALL'ASSUNZIONE DI ATTI DELIBERATIVI DA PARTE DEGLI ORGANI DI GOVERNO AFFINCHE' ACQUISTINO VALIDITA' GIURIDICA E PERSEGUANO EFFETTIVAMENTE I FINI INDICATI;
- D) IL POTERE DI DIREZIONE EDI ORGANIZZAZIONE IN MATERIA DI GARA, PROCEDURA D'APPALTO E CONCORSI PER LA COPERTURA DEI POSTI D'ORGANICO;
- E) LA POTESTA' DI ROGARE I CONTRATTI ED AUTENTICARE SCRITTURE PRIVATE ED ATTI UNILATERALI NELL'INTERESSE ESCLUSIVO DEL COMUNE.
- F) LA FUNZIONE CERTIFICATIVA, LE INIZIATIVE ATTE AD ASSICURARE LA PUBBLICITA' E LA VISIONE DEGLI ATTI E DEI PROVVEDIMENTI, NONCHE' LE INFORMAZIONI SULL'ATTIVITA' DELL'ENTE ED IL MIGLIOR UTILIZZO DEI SERVIZI NELL'INTERESSE DEL CITTADINO.
- G) L'ADOZIONE DEGLI ATTI E DEI PROVVEDIMENTI CHE IMPEGNINO L'AMMINISTRAZIONE VERSO L'ESTERNO SEMPRE CHE SI TRATTI DI ATTI ESECUTIVI
DELLE DECISIONI DEGLI ORGANI DI GOVERNO O ATTI DI ORDINARIA GESTIONE DEI SERVIZI E PRIVI DI DISCREZIONALITA'. SONO CONSIDERATI PRIVI DI DISCREZIONALITA' ANCHE GLI ATTI CHE DEVONO ESSERE ASSUNTI SU PARERI VINCOLANTI DI COLLEGI INTERNI E GLI ATTI CONTENENTI SOLTANTO DISCREZIONALITA' TECNICA. IL SEGRETARIO PUO' DESIGNARE I RESPONSABILI DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI ALLA FIRMA DEGLI ATTI DI RISPETTIVA COMPETENZA AVENTI LE CARATTERISTICHE DI CUI SOPRA;
- H) L'ESERCIZIO DEL POTERE DISCIPLINARE AI FINI DEL QUALE IL SEGRETARIO COMUNALE E' CAPO DEL PERSONALE AGLI EFFETTI DELL' ARTT. 106 E SEGUENTI DEL D.P.R. 10.01.1957 N. 03 APPLICABILI AL PROCEDIMENTO DISCIPLINARE DEL PERSONALE DEGLI ENTI LOCALI PER EFFETTO DELLE NORME CONTENUTE NEL 09 COMMA DELL' ARTT. 51 DELLA LEGGE 09.06.1990 N. 142 ;
- I) L'ESERCIZIO DEL POTERE DI DECISIONE SUI CONFLITTI DI COMPETENZA TRA I RESPONSABILI DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI NONCHE' L'ESERCIZIO DEL POTERE SOSTITUTIVO IN CASO DI INERZIA DEGLI STESSI RESPONSABILI.
03. IL SEGRETARIO PRENDE PARTE ALLE RIUNIONI DEL CONSIGLIO E DELLA GIUNTA ESPLETANDO LE FUNZIONI CONSULTIVE, REFERENTI E DI ASSISTENZA CURANDO LA RELATIVA VERBALIZZAZIONE.
04. IL SEGRETARIO PER L'ESERCIZIO DELLE PROPRIE FUNZIONI SI AVVALE DELLA STRUTTURA, DEI SERVIZI E DEL PERSONALE DEL COMUNE.

ART. 67

IL VICE-SEGRETARIO

01. IL VICE-SEGRETARIO, OVE PREVISTO DALLA PIANTA ORGANICA, COADIUVA IL SEGRETARIO COMUNALE E LO SOSTITUISCE NEI CASI DI VACANZA, DI ASSENZA O DI IMPEDIMENTO.

ART. 68

COMPITI DEI FUNZIONARI

01. I FUNZIONARI SONO DIRETTAMENTE RESPONSABILI DELL'ATTUAZIONE DEI FINI E DEI PROGRAMMI FISSATI DALL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE, DEL BUON ANDAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI CUI SONO PREPOSTI, DEL RENDIMENTO E DELLA DISCIPLINA DEL PERSONALE ASSEGNATO ALLE LORO DIPENDENZE, DELLA BUONA CONSERVAZIONE DEL MATERIALE IN DOTAZIONE.

02. ESPRIMONO IL PARERE SULLE PROPOSTE DI DELIBERAZIONE AI SENSI DELL'ARTT. 53 DELLA LEGGE 09.06.1990 N. 142 .

ART. 69

IL REVISORE DEL CONTO

01. IL REVISORE DEL CONTO VIENE NOMINATO DAL CONSIGLIO COMUNALE NEI MODI E TRA LE LE PERSONE INDICATE DALLA LEGGE.

02. DURA IN CARICA UN TRIENNIO, E' RIELEGGIBILE PER UNA SOLA VOLTA ED E' REVOCABILE PER INADEMPIENZA SECONDO LE NORME STABILITE DAL REGOLAMENTO.

03. LA REVOCA DALL'UFFICIO E' DELIBERATA DAL CONSIGLIO COMUNALE DOPO LA FORMALE CONTESTAZIONE DA PARTE DEL SINDACO DEGLI ADDEBITI ALL'INTERESSATO, AL QUALE E' CONCESSO, IN OGNI CASO, UN TERMINE DI 10 GIORNI PER FAR PERVENIRE LE PROPRIE GIUSTIFICAZIONI.

04. IL REVISORE CHE ABBA PERSO I REQUISITI DI ELEGGIBILITA' O SIA STATO CANCELLATO O SOSPESO DAL RUOLO PROFESSIONALE O DAGLI ALBI DAL QUALE E' STATO SCELTO DECADE DALLA CARICA CON PRONUNCIA ESPRESSA IN TAL SENSO DAL CONSIGLIO COMUNALE. NELLA STESSA SEDUTA SI ELEGGE IL NUOVO REVISORE.

05. IN CASO DI CESSAZIONE PER QUALSIASI CAUSA DELLA CARICA DI REVISORE, IL CONSIGLIO COMUNALE PROCEDE ALLA SURROGAZIONE ENTRO I TERMINI E CON LE MODALITA' INDICATE DAL REGOLAMENTO.

06. IL REVISORE DEL CONTO ESERCITA LE FUNZIONI AD ESSO DEMANDATE DALLA LEGGE IN PIENA AUTONOMIA E CON LA DILIGENZA DEL MANDATARIO.

07. NELL'ESERCIZIO DELLA FUNZIONE DI CONTROLLO E DI VIGILANZA DELLA REGOLARITA' CONTABILE E FINANZIARIA DELLA GESTIONE HA DIRITTO DI ACCESSO AGLI ATTI E DOCUMENTI DELL'ENTE ED AI RELATIVI UFFICI NEI MODI INDICATI DAL REGOLAMENTO.

08. E' TENUTO A PRESENTARE AL CONSIGLIO COMUNALE, PER TRAMITE DELLA GIUNTA COMUNALE, OGNI SEI MESI E COMUNQUE TUTTE LE VOLTE CHE LO RITENGA NECESSARIO, UNA RELAZIONE CONTENENTE IL RIFERIMENTO DELL'ATTIVITA' SVOLTA, NONCHE' I RILIEVI E LE PROPOSTE RITENUTE UTILI A CONSEGUIRE UNA MIGLIORE EFFICIENZA, PRODUTTIVITA' ED ECONOMICITA' DI GESTIONE.

09. QUALORA VENGANO PRESENTATE DA UNO O PIU' CONSIGLIERI COMUNALI, DENUNCE IN ORDINE A FATTI AFFERENTI ALLA GESTIONE DELL'ENTE, IL REVISORE NE RIFERISCE NELLA PRIMA SEDUTA UTILE.

10. IN SEDE DI ESAME DI RENDICONTO DI GESTIONE E DEL CONTO CONSUNTIVO,

IL REVISORE PRESENTA LA RELAZIONE DI ACCOMPAGNAMENTO REDATTA AI SENSI DI LEGGE E PUO' PRESENZIARE ALLA RELATIVA SEDUTA CONSILIARE.

11. IL REVISORE PUO' ESSERE SENTITO DALLA GIUNTA COMUNALE E DAL CONSIGLIO COMUNALE IN ORDINE A SPECIFICI FATTI DI GESTIONE ED AI RILIEVI DA LUI MOSSI IN RELAZIONE ALL'OPERATO DELL'AMMINISTRAZIONE E PERTANTO PRESENZIARE IN TALE SENSO ALLE RELATIVE RIUNIONI.

ART. 70

COMMISSIONE DI DISCIPLINA

01. E' ISTITUITA LA COMMISSIONE DI DISCIPLINA COMPOSTA DAL SINDACO CHE LA PRESIEDE, DAL SEGRETARIO COMUNALE E DA UN DIPENDENTE DESIGNATO ALL'INIZIO DI OGNI ANNO DAL PERSONALE DELL'ENTE SECONDO LE MODALITA' STABILITE DAL REGOLAMENTO. FINO AL MOMENTO DELL'ENTRATA IN VIGORE DEL REGOLAMENTO LE MODALITA' SONO STABILITE D'INTESA CON LE OO.SS.

ART. 71

CONFERENZA DEI SERVIZI.

01. QUALORA SIA OPPORTUNO EFFETTUARE L'ESAME CONTESTUALE DI PIU' INTERESSI PUBBLICI COINVOLTI IN UN PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO DI INIZIATIVA COMUNALE, IL SINDACO INDICE LA CONFERENZA DEI SERVIZI.

02. LA CONFERENZA PUO' ESSERE INDETTA ANCHE QUANDO L'AMMINISTRAZIONE DEBBA ACQUISIRE INTESI, CONCERTI, NULLA-OSTA O ASSENSI COMUNQUE DENOMINATI DI ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE. IN TAL CASO LE DETERMINAZIONI CONCORDATE NELLA CONFERENZA TRA TUTTE LE AMMINISTRAZIONI INTERVENUTI TENGONO LUOGO DEGLI ATTI DELLE SINGOLE AMMINISTRAZIONI.

03. SI CONSIDERA ACQUISITO L'ASSENSO DELL'AMMINISTRAZIONE LA QUALE, REGOLARMENTE CONVOCATA, NON ABBA PARTECIPATO ALLA CONFERENZA O VI ABBA PARTECIPATO TRAMITE RAPPRESENTATI PRIVI DELLA COMPETENZA AD ESPRIMERE DEFINITIVAMENTE LA VOLONTA', SALVO CHE ESSA NON COMUNICHI AL SINDACO IL PROPRIO MOTIVATO DISSENSO ENTRO VENTI GIORNI DALLA CONFERENZA STESSA OVVERO DALLA DATA DI RICEVIMENTO DELLE COMUNICAZIONI DELLE DETERMINAZIONI ADOTTATE, QUALORA QUEST'ULTIME ABBIANO CONTENUTO SOSTANZIALMENTE DIVERSO DA QUELLO ORIGINARIAMENTE PREVISTO.

04. QUALORA ALL'ASSENSO CONSEGUA UN IMPEGNO DI SPESA L'ASSENSO STESSO E' VALIDO SOLO DOPO L'ADOZIONE DELL'ATTO DELIBERATIVO DA PARTE DELL'ORGANO COMPETENTE.

05. RESTA VALIDO QUANTO DISPOSTO DALL' ARTT. 14 COMMA 04 DELLA LEGGE 07.08.1990 N. 241 .

ART. 72

DELIBERAZIONI A CONTRATTARE E RELATIVE PROCEDURE

01. LA STIPULAZIONE DEI CONTRATTI DEVE ESSERE PRECEDUTA DA APPOSITA DELIBERAZIONE INDICANTE:

A) IL FINE CHE CON IL CONTRATTO S'INTENDE PERSEGUIRE;

B) L'OGGETTO DEL CONTRATTO, LE SUE FORME E LE CLAUSOLE RITENUTE

ESSENZIALI;

C) LE MODALITA' DI SCELTA DEL CONTRAENTE AMMESSE DALLE VIGENTI DISPOSIZIONI DI LEGGE IN MATERIA DI CONTRATTI DELLE AMMINISTRAZIONI DELLO STATO E LE RAGIONI CHE NE SONO ALLA BASE.

02. I CONTRATTI RIGUARDANTI ALIENAZIONI, LOCAZIONI, ACQUISTI, SOMMINISTRAZIONI APPALTI DI OPERE, DEVONO ESSERE REGOLATI CON LE FORME STABILITE PER I CONTRATTI DELLO STATO.

ART. 73

PUBBLICAZIONE ED ESECUTIVITA' DELLE DELIBERAZIONI

01. LO STATUTO, LE DELIBERAZIONI, LE ORDINANZE, I MANIFESTI E GLI ATTI CHE DEVONO ESSERE PORTATI A CONOSCENZA DEL PUBBLICO SONO

AFFISSI ALL'ALBO PRETORIO PER QUINDICI GIORNI CONSECUTIVI, SALVO SPECIFICHE DISPOSIZIONI DI LEGGE.

02. LE DELIBERAZIONI NON SOGGETTE AL CONTROLLO PREVENTIVO DI LEGITTIMITA' DIVENTANO ESECUTIVE DOPO IL DECIMO GIORNO DALL'INIZIO DELLA PUBBLICAZIONE.

03. NEL CASO DI URGENZA LE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO O DELLA GIUNTA POSSONO ESSERE DICHIARATE IMMEDIATAMENTE ESECUTIVE CON IL VOTO ESPRESSO DELLA MAGGIORANZA DEI COMPONENTI.

ART. 74

SERVIZI PUBBLICI LOCALI

01. IL COMUNE NELL'AMBITO DELLE SUE COMPETENZE, PROVVEDE ALLA GESTIONE DEI SERVIZI PUBBLICI CHE ABBIANO PER OGGETTO PRODUZIONE DI BENI ED ATTIVITA' RIVOLTE A REALIZZARE FINI SOCIALI EA PROMUOVERE LO SVILUPPO ECONOMICO E CIVILE DELLA COMUNITA' LOCALE.

02. I SERVIZI RISERVATI IN VIA ESCLUSIVA AL COMUNE SONO STABILITI DALLA LEGGE.

03. IL COMUNE GESTISCE I SERVIZI PUBBLICI NELLE SEGUENTI FORME:

A) IN ECONOMIA, QUANDO PER LE MODESTE DIMENSIONI O PER LE CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO NON SIA OPPORTUNO COSTITUIRE UNA ISTITUZIONE

OD UNA AZIENDA.

B) IN CONCESSIONE A TERZI, QUANDO SUSSISTANO RAGIONI TECNICHE, ECONOMICHE EDI OPPORTUNITA' SOCIALE;

C) A MEZZO DI AZIENDA SPECIALE ANCHE PER LA GESTIONE DI PIU' SERVIZI DI RILEVANZA ECONOMICA ED IMPRENDITORIALE;

D) A MEZZO DI ISTITUZIONE PER L'ESERCIZIO DI SERVIZI SOCIALI SENZA RILEVANZA IMPRENDITORIALE;

E) A MEZZO DI SOCIETA' A PREVALENTE CAPITALE PUBBLICO LOCALE, QUALORA SI RENDA OPPORTUNA, IN RELAZIONE ALLA NATURA DEL SERVIZIO DA EROGARE, LA PARTECIPAZIONE DI ALTRI SOGGETTI PUBBLICI O PRIVATI.

ART. 75

AZIENDE SPECIALI ED ISTITUZIONI

01. L'AZIENDA SPECIALE E' ENTE STRUMENTALE DEL COMUNE DOTATO DI PERSONALITA' GIURIDICA, DI AUTONOMIA IMPRENDITORIALE E DI PROPRIO

STATUTO, APPROVATO DAL CONSIGLIO COMUNALE.

02. L'ISTITUZIONE E' ORGANISMO STRUMENTALE DEL COMUNE PER L'ESERCIZIO DEI SERVIZI SOCIALI, DOTATO DI AUTONOMIA GESTIONALE.

03. ORGANI DELL'AZIENDA E DELL'ISTITUZIONE SONO IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E IL DIRETTORE, AL QUALE COMPETE LA RESPONSABILITA' GESTIONALE.

04. LE PROPOSTE DI NOMINA DEGLI AMMINISTRATORI SONO CORREDATE DA UN CURRICULUM DAL QUALE RISULTANO LA SPECIFICA ESPERIENZA E PROFESSIONALITA' DEL CANDIDATO E DALL'ACCETTAZIONE SOTTOSCRITTA DELLA CANDIDATURA.

05. L'AZIENDA E L'ISTITUZIONE INFORMANO LA LORO ATTIVITA' A CRITERI DI EFFICENZA ED ECONOMICITA' ED HANNO L'OBBLIGO DEL PAREGGIO DI BILANCIO DA PERSEGUIRE ATTRAVERSO L'EQUILIBRIO DEI COSTI E DEI RICAVI, COMPRESI I TRASFERIMENTI.

06. NELL'AMBITO DELLA LEGGE, L'ORDINAMENTO ED IL FUNZIONAMENTO DELLE AZIENDE SPECIALI SONO DISCIPLINATI DAL PROPRIO STATUTO E DAI REGOLAMENTI. QUELLI DELLE ISTITUZIONI SONO DISCIPLINATI DALLO STATUTO E DAI REGOLAMENTI DEL COMUNE.

07. IL COMUNE CONFERISCE IL CAPITALE DI DOTAZIONE, DETERMINA LE FINALITA' E GLI INDIRIZZI, APPROVA GLI ATTI FONDAMENTALI, ESERCITA LA VIGILANZA, VERIFICA I RISULTATI DELLA GESTIONE PROVVEDE ALLA COPERTURA DEGLI EVENTUALI COSTI SOCIALI.

08. I REVISORI DEL CONTO DEL COMUNE ESERCITANO LE LORO FUNZIONI ANCHE NEI CONFRONTI DELLE ISTITUZIONI. LO STATUTO DELL'AZIENDA SPECIALE PREVEDE UN APPOSITO ORGANO DI REVISIONE, NONCHE' FORME AUTONOME DI VERIFICA DELLA GESTIONE E FORME DI CONTROLLO DEGLI UTENTI SULLO SVOLGIMENTO DEI SERVIZI.

ART. 76

COSTITUZIONE E PARTECIPAZIONE

01. LA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE, CHE AUTORIZZA L'ISTITUZIONE O LA PARTECIPAZIONE DEL COMUNE AD ENTI, ASSOCIAZIONI, FONDAZIONI, ISTITUZIONI, CONSORZI, AZIENDE E SOCIETA', REGOLA LE FINALITA', L'ORGANIZZAZIONE ED IL FINANZIAMENTO DEGLI ENTI, PROVVEDENDO AD ASSICURARE CHE LA LORO ATTIVITA' SI SVOLGA CONFORMEMENTE AGLI INDIRIZZI FISSATI E SECONDO CRITERI DI EFFICENZA ED ECONOMICITA' DI GESTIONE.

02. PER LA NOMINA E LA DESIGNAZIONE DEI RAPPRESENTANTI DEL COMUNE NEGLI ENTI DI CUI AL PRECEDENTE COMMA, SI APPLICANO GLI ARTT. 32 , COMMA 02 LETT. N) E 36 , COMMA 05 , DELLA LEGGE 08.06.1990 N. 142 .

03. QUALORA SI INTENDA ADDIVENIRE ALLA REVOCA DI SINGOLI AMMINISTRATORI O DELL'INTERO ESECUTIVO DI UN ENTE, LA RELATIVA MOTIVATA

PROPOSTA DEL SINDACO O LA SOTTOSCRIZIONE DA ALMENO UN TERZO DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI, DEVE ESSERE ACCOMPAGNATA DALLA CONTESTUALE DESIGNAZIONE DI NUOVI AMMINISTRATORI OD ORGANI.

04. I RAPPRESENTANTI DEL COMUNE NEGLI ENTI DI CUI AL COMMA 01 DEBONO POSSEDERE I REQUISITI PER LA NOMINA A CONSIGLIERE COMUNALE ED UNA SPECIALE COMPETENZA TECNICA O AMMINISTRATIVA, PER STUDI COMPIUTI, PER FUNZIONI DISIMPEGNATE PRESSO AZIENDE, PUBBLICHE O

PRIVATE, PER UFFICI PUBBLICI RICOPERTI.

05. AI PREDETTI RAPPRESENTANTI SPETTANO LE INDENNITA' ED I PERMESSI PREVISTI DALLA LEGGE.

ART. 77

ISTITUZIONI

01. IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELLE ISTITUZIONI, DI CUI ALL' ARTT. 23 DELLA LEGGE 08.06.1990 N. 142 , SI COMPONE DI CINQUE MEMBRI NOMINATI DAL CONSIGLIO COMUNALE, CON LE MODALITA' DI CUI ALL' ARTT. 76 , COMMA 02 DEL PRESENTE STATUTO. ESSO DURA IN CARICA PER UN PERIODO CORRISPONDENTE A QUELLO DEL CONSIGLIO COMUNALE.

02. IL PRESIDENTE E' DESIGNATO DAL CONSIGLIO D' AMMINISTRAZIONE NEL SUO SENO. EGLI HA LA RAPPRESENTANZA DELL' ISTITUZIONE E CURA I RAPPORTI DELL' ENTE CON GLI ORGANI COMUNALI.

03. IL DIRETTORE E' NOMINATO DALLA GIUNTA COMUNALE, CHE PUO' SCEGLIERLO TRA I FUNZIONARI DI QUALIFICA APICALE. IL RESTANTE PERSONALE E' TRATTO DI NORMA, DALL' ORGANICO COMUNALE.

04. LE ATTRIBUZIONI ED IL FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI DELLE ISTITUZIONI E LE COMPETENZE DEL DIRETTORE SONO STABILITI DAL REGOLAMENTO COMUNALE CHE DISCIPLINA, ALTRESI', L' ORGANIZZAZIONE INTERNA DELL' ENTE, LE MODALITA' CON LE QUALI IL COMUNE ESERCITA I POTERI DI INDIRIZZO, DI VIGILANZA E CONTROLLO, VERIFICA I RISULTATI DELLA GESTIONE, DETERMINA LE TARIFFE DEI SERVIZI, PROVVEDE ALLA COPERTURA DEGLI EVENTUALI COSTI SOCIALI.

TITOLO 05

FORME DI COOPERAZIONE. ACCORDI DI PROGRAMMA

ART. 78

FORME DI COLLABORAZIONE. CONVENZIONI

01. AI FINI DELLA PROMOZIONE DELLO SVILUPPO ECONOMICO, SOCIALE E CIVILE DELLA COMUNITA' LOCALE, IL COMUNE SVILUPPA RAPPORTI CON ALTRI COMUNI, CON LA PROVINCIA E CON LA REGIONE, CON ALTRI ENTI PUBBLICI E PRIVATI, ANCHE ATTRAVERSO CONTRATTI, CONVENZIONI, ACCORDI DI PROGRAMMA, COSTITUZIONE DI CONSORZI, ISTITUZIONE DI STRUTTURE PER ATTIVITA' DI COMUNE INTERESSE.

02. LE CONVENZIONI STABILISCONO I FINI, LA DURATA, LE FORME DI CONSULTAZIONE DEGLI ENTI CONTRAENTI, I RAPPORTI FINANZIARI ED I RECIPROCI OBBLIGHI E GARANZIE.

03. IL COMUNE COLLABORA CON LO STATO, CON LA COMUNITA' ECONOMICA EUROPEA, CON LA REGIONE, CON LA PROVINCIA E CON TUTTI GLI ALTRI ENTI ED ISTITUZIONI CHE HANNO POTERI DI INTERVENTO IN MATERIE INTERESSANTI LA COMUNITA' LOCALE, AL FINE DI ACCRESCERE IL NUMERO ELA QUALITA' DEI SERVIZI RESI ALLA POPOLAZIONE.

ART. 79

CONSORZI

01. IL COMUNE PER LA GESTIONE ASSOCIATA DI UNO O PIU' SERVIZI, PUO' COSTITUIRE CON ALTRI COMUNI E CON LA PROVINCIA UN CONSORZIO

SECONDO LE NORME PREVISTE DALL' ARTT. 23 DELLA LEGGE 08.06.1990 N. 142 IN QUANTO COMPATIBILI.

02. IL CONSIGLIO COMUNALE APPROVA A MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI COMPONENTI LA RELATIVA CONVENZIONE UNITAMENTE ALLO STATUTO DEL CONSORZIO.

03. IN PARTICOLARE LA CONVENZIONE DEVE PREVEDERE LA TRASMISSIONE, AGLI ENTI ADERENTI, DEGLI ATTI FONDAMENTALI DEL CONSORZIO.

04. IL COMUNE E' RAPPRESENTATO NELL' ASSEMBLEA DEL CONSORZIO DAL SINDACO O DA UN SUO DELEGATO, APPOSITAMENTE NOMINATO.

ART. 80

ACCORDI DI PROGRAMMA

01. PER LA DEFINIZIONE ED ATTUAZIONE DI OPERE, INTERVENTI O PROGRAMMI DI INTERVENTO CHE RICHIEDONO, PER LA LORO COMPLETA REALIZZAZIONE, L' AZIONE INTEGRATA E COORDINATA DEL COMUNE, DELLA PROVINCIA E DELLA REGIONE, DI AMMINISTRAZIONI STATALI EDI ALTRI SOGGETTI PUBBLICI, O COMUNQUE DI DUE O PIU' TRA I SOGGETTI PREDETTI, IL SINDACO, QUALORA LA COMPETENZA PRIMARIA O PREVALENTE SULL'OPERA O SUGLI INTERVENTI O SUI PROGRAMMI DI INTERVENTO SPETTI AL COMUNE, PROMUOVE LA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO DI PROGRAMMA ANCHE SU RICHIESTA DI UNO O PIU' DEI SOGGETTI INTERESSATI, PER ASSICURARE IL COORDINAMENTO DELLE AZIONI E PER DETERMINARE I TEMPI,

LE MODALITA' ED IL FINANZIAMENTO ED OGNI ALTRO CONNESSO ADEMPIMENTO.
02. L' ACCORDO PUO' PREVEDERE PROCEDIMENTO DI ARBITRATO, NONCHE' INTERVENTI SURROGATORI DI EVENTUALI INADEMPIENZE DEI SOGGETTI PARTECIPANTI.

03. PER VERIFICARE LA POSSIBILITA' DELL' ACCORDO DI PROGRAMMA, IL SINDACO CONVOCA UNA CONFERENZA DI TUTTE LE AMMINISTRAZIONI INTERESSATE.

04. L' ACCORDO, CONSISTENTE NEL CONSENSO UNANIME DELLE AMMINISTRAZIONI INTERESSATE, E' APPROVATO CON ATTO FORMALE DEL SINDACO ED E'

PUBBLICATO NEL BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE MARCHE. L' ACCORDO, QUALORA ADOTTATO CON DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE, PRODUCE GLI EFFETTI DELL' INTESA DI CUI ALL' ARTT. 81 DEL D.P.R. 24.07.1977 N. 616 , DETERMINANDO LE EVENTUALI E CONSEGUENTI

VARIAZIONI DEGLI STRUMENTI URBANISTICI E SOSTITUENDO LE CONCESSIONI EDILIZIE SEMPRE CHE VI SIA L' ASSENSO DEL COMUNE INTERESSATO.

05. OVE L' ACCORDO DI PROGRAMMA COMPORTI VARIAZIONE DEGLI STRUMENTI URBANISTICI, L' ADESIONE DEL SINDACO ALLO STESSO DEVE ESSERE RATIFICATA DAL CONSIGLIO COMUNALE ENTRO TRENTA GIORNI A PENA DI DECADENZA.

ART. 81

VIGILANZA E CONTROLLI

01. IL COMUNE ESERCITA POTERI DI INDIRIZZO E CONTROLLO SUGLI ENTI DI CUI AI PRECEDENTI ARTICOLI, ANCHE ATTRAVERSO L' ESAME E L' APPROVAZIONE DI ATTI FONDAMENTALI, CON LE MODALITA' PREVISTE DALLA LEGGE E DAI REGOLAMENTI O DAGLI STATUTI CHE NE DISCIPLINANO

L'ATTIVITA'.

02. SPETTA ALLA GIUNTA COMUNALE LA VIGILANZA SUGLI ENTI, ISTITUZIONI, AZIENDE E SOCIETA' A PARTECIPAZIONE COMUNALE.

03. LA GIUNTA RIFERISCE, ANNUALMENTE, AL CONSIGLIO COMUNALE IN MERITO ALL'ATTIVITA' SVOLTA ED AI RISULTATI CONSEGUITI DAGLI ENTI, ISTITUZIONI, AZIENDE E SOCIETA' A PARTECIPAZIONE COMUNALE. A TAL FINE, I RAPPRESENTANTI DEL COMUNE NEGLI ENTI CITATI DEBONO PRESENTARE ALLA GIUNTA COMUNALE, A CHIUSURA DI ESERCIZIO FINANZIARIO, UNA RELAZIONE ILLUSTRATIVA DELLA SITUAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA DELL'ENTE, SOCIETA' ED AZIENDA E DEGLI OBIETTIVI RAGGIUNTI.

ART. 82

PERSONALE

01. FATTO SALVO QUANTO PREVISTO DALL' ARTT. 51 DELLA LEGGE 08.06.1990 N. 142 , LO STATO GIURIDICO ED IL TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE DEGLI ENTI, AZIENDE E SOCIETA' A PARTECIPAZIONE COMUNALE SONO REGOLATI DALLE LEGGI E DAI CONTRATTI COLLETTIVI A RILEVANZA PUBBLICA E PRIVATA.

TITOLO 06

L'ORDINAMENTO FINANZIARIO

ART. 83

DEMANIO E PATRIMONIO

01. IL COMUNE HA PROPRIO DEMANIO E PATRIMONIO, IN CONFORMITA' ALLA LEGGE.

02. I TERRENI SOGGETTI AGLI USI CIVICI SONO DISCIPLINATI DALLE DISPOSIZIONE DELLE LEGGI SPECIALI CHE REGOLANO LA MATERIA.

03. DI TUTTI I BENI COMUNALI SONO REDATTI DETTAGLIATI INVENTARI, SECONDO LE NORME STABILITE DAL REGOLAMENTO SULL'AMMINISTRAZIONE DEL PATRIMONIO.

ART. 84

BENI PATRIMONIALI DISPONIBILI

01. FATTO SALVO QUANTO PREVISTO DALL' ARTT. 06 , COMMA 04 , DEL PRESENTE STATUTO, I BENI PATRIMONIALI DISPONIBILI POSSONO ESSERE DATI IN AFFITTO, CON L'OSSERVANZA DELLE NORME DI CUI ALLA LEGGE 27.07.1978 N. 392 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI.

ART. 85

CONTRATTI

01. FERMO RESTANDO QUANTO PREVISTO DALL' ARTT. 56 DELLA LEGGE 08.06.1990 N. 142 , LE NORME RELATIVE AL PROCEDIMENTO CONTRATTUALE SONO STABILITE DAL REGOLAMENTO.

02. SONO DI COMPETENZA DELLA GIUNTA COMUNALE I CONTRATTI RELATIVI AGLI ACQUISTI, ALIENAZIONI ED APPALTI RIENTRANTI NELL'ORDINARIA AMMINISTRAZIONE DI FUNZIONI E SERVIZI, COME INDIVIDUATI DAL REGOLAMENTO DI CUI AL COMMA PRECEDENTE.

03. I CONTRATTI, REDATTI SECONDO LE DELIBERAZIONI CHE LI AUTORIZZANO, DIVENTANO IMPEGNATIVI PER IL COMUNE CON LA STIPULAZIONE.

ART. 86

CONTABILITA' E BILANCIO

01. L'ORDINAMENTO FINANZIARIO E CONTABILE DEL COMUNE E' DISCIPLINATO DALLA LEGGE. CON APPOSITO REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE SONO EMANATE LE NORME RELATIVE ALLA CONTABILITA' GENERALE.

02. ALLA GESTIONE DEL BILANCIO PROVVEDE LA GIUNTA COMUNALE, COLLEGIALMENTE E A MEZZO DELL'ASSESSORE COMPETENTE, AI SENSI DELL'ARTT. 39 COMMA 04 , DEL PRESENTE STATUTO.

03. I BILANCI E I RENDICONTI DEGLI ENTI, ORGANISMI, ISTITUZIONI, AZIENDE, IN QUALUNQUE MODO COSTITUITI, DIPENDENTI DAL COMUNE, SONO TRASMESSI DALLA GIUNTA COMUNALE E VENGONO DISCUSSI ED APPROVATI INSIEME, RISPETTIVAMENTE, AL BILANCIO E AL CONTO CONSUNTIVO DEL COMUNE.

04. I CONSORZI, AI QUALI PARTECIPA IL COMUNE, TRASMETTONO ALLA GIUNTA COMUNALE IL BILANCIO PREVENTIVO ED IL CONTO CONSUNTIVO, IN CONFORMITA' ALLE NORME PREVISTE DALLO STATUTO CONSORTILE. IL CONTO CONSUNTIVO E' ALLEGATO AL CONSUNTIVO DEL COMUNE.

05. AL CONTO CONSUNTIVO DEL COMUNE SONO ALLEGATI L'ULTIMO BILANCIO APPROVATO DA CIASCUNA SOCIETA' NELLE QUALI IL COMUNE HA UNA PARTECIPAZIONE FINANZIARIA.

TITOLO 07

L'ATTIVITA' NORMATIVA

ART. 87

AMBITO DI APPLICAZIONE DEI REGOLAMENTI

01. I REGOLAMENTI, DI CUI ALL' ARTT. 05 DELLA LEGGE 08.06. 1990 N. 142, INCONTRANO I SEGUENTI LIMITI:

A) NON POSSONO CONTENERE DISPOSIZIONI IN CONTRASTO CON LE NORME AI PRINCIPI COSTITUZIONALI, CON LE LEGGI ED I REGOLAMENTI STATALI E REGIONALI E CON IL PRESENTE STATUTO;

B) LA LORO EFFICACIA E' LIMITATA ALL'AMBITO COMUNALE;

C) NON POSSONO CONTENERE NORME A CARATTERE PARTICOLARE;

D) NON POSSONO AVERE EFFICACIA RETROATTIVA, SALVI I CASI DI DEROGA ESPRESSA, MOTIVATA DA ESIGENZE DI PUBBLICO INTERESSE;

E) SONO ABROGATI SOLO DA REGOLAMENTI POSTERIORI PER DICHIARAZIONE ESPRESSA DEL CONSIGLIO COMUNALE O PER INCOMPATIBILITA' TRA LE NUOVE DISPOSIZIONI E LE PRECEDENTI O PERCHE' IL NUOVO REGOLAMENTO REGOLA L'INTERA MATERIA GIA' DISCIPLINATA DAL REGOLAMENTO ANTERIORE.

02. SPETTA AL SINDACO O SU SUA DELEGA, AI SINGOLI ASSESSORI PREPOSTI AI VARI SETTORI DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE ADOTTARE LE ORDINANZE PER L'APPLICAZIONE DEI REGOLAMENTI.

ART. 88

PROCEDIMENTO DI FORMAZIONE DEI REGOLAMENTI

01. L'INIZIATIVA PER L'ADOZIONE DEI REGOLAMENTI SPETTA A CIASCUN CONSIGLIERE COMUNALE, ALLA GIUNTA COMUNALE, ALLE SINGOLE FRAZIONI ED AI CITTADINI, AI SENSI DELL' ARTT. 50 COMMA 01 DEL PRESENTE STATUTO.
02. I REGOLAMENTI SONO ADOTTATI DAL CONSIGLIO COMUNALE, AI SENSI DELL' ARTT. 32 , COMMA 02 LETT. A), DELLA LEGGE 08.
06. 1990 N. 142 , FATTI SALVI I CASI IN CUI LA COMPETENZA E' ATTRIBUITA DIRETTAMENTE ALLA GIUNTA COMUNALE DALLA LEGGE.
04. I REGOLAMENTI SONO SOGGETTI A DUPLICE PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO: UNA PRIMA, CHE CONSEGUO DOPO L'ADOZIONE DELLA DELIBERAZIONE APPROVATIVA, IN CONFORMITA' ALL' ARTT. 47 , COMMA 01 DELLA LEGGE 08.06.1990 N. 142 ; UNA SECONDA, DA EFFETTUARSI, PER LA DURATA DI QUINDICI GIORNI, DOPO I PRESCRITTI CONTROLLI, APPROVAZIONI OD OMOLOGAZIONI.

TITOLO 08

REVISIONE DELLO STATUTO

ART. 89

MODALITA'

01. LE DELIBERAZIONI DI REVISIONE DELLO STATUTO SONO APPROVATA DAL CONSIGLIO COMUNALE, CON LE MODALITA' DI CUI ALL' ARTT. 04 , COMMA 03 , DELLA LEGGE 08.06.1990 N. 142 , PURCHE' SIA TRASCORSO UN ANNO DALL'ENTRATA IN VIGORE DELLO STATUTO O DALL'ULTIMA MODIFICA OD INTEGRAZIONE.
02. OGNI INIZIATIVA DI REVISIONE STATUTARIA RESPINTA DAL CONSIGLIO COMUNALE NON PUO' ESSERE RINNOVATA, SE NON DECORSO UN ANNO DALLA DELIBERAZIONE DI REIEZIONE.
03. LA DELIBERAZIONE DI ABROGAZIONE TOTALE DELLO STATUTO NON E' VALIDA SE NON E' ACCOMPAGNATA DALLA DELIBERAZIONE DI UN NUOVO STATUTO, CHE SOSTITUISCA IL PRECEDENTE, E DIVIENE OPERANTE DAL GIORNO DI ENTRATA IN VIGORE DEL NUOVO STATUTO.
04. LE NORME INTEGRATIVE O MODIFICATIVE DELLO STATUTO SONO DELIBERATE DAL CONSIGLIO COMUNALE CON IL VOTO FAVOREVOLE DEI DUE TERZI DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI. QUALORA TALE MAGGIORANZA NON VENGA RAGGIUNTA, LA VOTAZIONE E' RIPETUTA IN SUCCESSIVE SEDUTE DA TENERSI ENTRO TRENTA GIORNI E LE INTEGRAZIONI O MODIFICHE SONO APPROVATE SE LA RELATIVA DELIBERAZIONE OTTIENE PER DUE VOLTE, IN SUCCESSIVE SEDUTE IL VOTO FAVOREVOLE DELLA MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI.

TITOLO 09

IL DIFENSORE CIVICO

ART. 90

ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO

01. IL COMUNE DI CASTELDELICI PUO' PREVEDERE L'ISTITUZIONE DELL'UFFICIO DEL DIFENSORE CIVICO. IL DIFENSORE CIVICO SVOLGE IL RUOLO DI GARANTE DELL'IMPARZIALITA' E DEL BUON ANDAMENTO DELLE AMMINISTRAZIONE COMUNALE E DELLE AZIENDE ED ENTI DIPENDENTI, SEGNALANDO AL SINDACO, ANCHE DI PROPRIA INIZIATIVA, GLI ABUSI, LE DISFUNZIONI, LE

CARENZE E I RITARDI NEI CONFRONTI DEI CITTADINI.

02. ALL'UFFICIO DEL DIFENSORE CIVICO DEVE ESSERE ELETTA PERSONA CHE, PER ESPERIENZE ACQUISITE PRESSO LE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE O NELL'ATTIVITA' SVOLTA, OFFRA GARANZIA DI COMPETENZA GIURIDICO-AMMINISTRATIVA, DI PROBITA' E DI OBIETTIVITA' DI GIUDIZIO.

03. AL DIFENSORE CIVICO SI APPLICANO LE NORME SULLA INELEGGIBILITA' E INCOMPATIBILITA' PREVISTE PER I COMPONENTI DEL COMITATO REGIONALE DI CONTROLLO. FRA LE CAUSE OSTATIVE RIENTRA ANCHE L'APPARTENENZA ALLA SEZIONE DEL COMITATO REGIONALE DI CONTROLLO CHE HA

COMPETENZA SUGLI ATTI DEL COMUNE.

04. IL DIFENSORE CIVICO E' ELETTO DAL CONSIGLIO COMUNALE A SCRUTINIO SEGRETO CON LA MAGGIORANZA DEI DUE TERZI DEI CONSIGLIERI IN CARICA. DURA IN CARICA QUATTRO ANNI E, COMUNQUE, FINO ALLA PRESTAZIONE DEL GIURAMENTO DA PARTE DEL SUCCESSORE.

05. PRIMA DI ASSUMERE LE FUNZIONI PRESTA GIURAMENTO NELLE MANI DEL SINDACO CON LA FORMULA: "GIURO DI ADEMPIERE IL MANDATO RICEVUTO NELL'INTERESSE DEI CITTADINI E NEL RISPETTO DELLE LEGGI".

06. SVOLGE IL PROPRIO INCARICO IN PIENA INDIPENDENZA DEGLI ORGANI DEL COMUNE. HA DIRITTO DI ACCEDERE A TUTTI GLI ATTI D'UFFICIO E NON PUO' ESSERGLI OPPOSTO IL SEGRETO D'UFFICIO AI SENSI DELL' ARTT. 24 , COMMA 04 DELLA LEGGE 07.08.1990 , N. 241 ED E' A SUA VOLTA VINCOLATO AL SEGRETO D'UFFICIO SECONDO LE NORME DI LEGGE. GLI AMMINISTRATORI DEL COMUNE E DEGLI ENTI SOTTOPOSTI A VIGILANZA DEL COMUNE NONCHE' I DIPENDENTI SONO TENUTI A FORNIRGLI LE INFORMAZIONI UTILI ALLO SVOLGIMENTO DELLA FUNZIONE ENTRO SETTE GIORNI DALLA RICHIESTA.

07. PUO' ESSERE REVOCATO PRIMA DELLA SEDUTA DEL MANDATO SOLO PER GRAVI O RIPETUTE VIOLAZIONI DI LEGGE OVVERO PER ACCERTATA INEFFICIENZA. LA MOZIONE DI SFIDUCIA DEVE ESSERE APPROVATA CON LA STESSA MAGGIORANZA RICHIESTA PER LA DESIGNAZIONE. IL DIFENSORE CIVICO E' INOLTRE REVOCATO DI DIRITTO DALL' INCARICO, SE SI VERIFICA NEI SUOI CONFRONTI UNA DELLE SITUAZIONI CHE NE IMPORTEREBBE LA INELEGGIBILITA' O INCOMPATIBILITA'.

08. ENTRO IL 31 GENNAIO DI OGNI ANNO PRESENTA AL CONSIGLIO COMUNALE UNA RELAZIONE SVOLTA E SULLE DISFUNZIONI RILEVATE. LA RELAZIONE VIENE ISCRITTA ALL'ORDINE DEL GIORNO DEL PRIMO CONSIGLIO UTILE. PER CASI DI PARTICOLARE IMPORTANZA O COMUNQUE MERITEVOLI DI URGENTE COMUNICAZIONE, IL DIFENSORE CIVICO PUO' INVIARE IN QUALSIASI MOMENTO PARTICOLARI RELAZIONI O SEGNALAZIONI AL CONSIGLIO COMUNALE.

09. PUO' RENDERE PUBBLICI I RISULTATI DELLA PROPRIA ATTIVITA' NELLA FORMA CHE RITIENE PIU' IDONEA, CON L'OMMISSIONE DI RIFERIMENTI NOMINATIVI A PERSONE.

10. AL DIFENSORE CIVICO SPETTA UNA INDENNITA' MENSILE PARI AD UN QUARTO DI QUELLA PREVISTA PER IL SINDACO.

11. LE RISORSE FINANZIARIE, IL PERSONALE, LE STRUTTURE TECNICHE E GLI UFFICI A DISPOSIZIONE DEL DIFENSORE CIVICO SONO DETERMINATI CON SPECIFICO PROVVEDIMENTO DELLA GIUNTA COMUNALE.

TITOLO 10

DISPOSIZIONI FINALI

ART. 91

ENTRATA IN VIGORE DELLO STATUTO

01. IL PRESENTE STATUTO E LE NORME INTEGRATIVE O MODIFICATIVE DELLO STESSO ENTRANO IN VIGORE IL TRENTESIMO GIORNO SUCCESSIVO ALLA PUBBLICAZIONE NEL BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE MARCHE.